

ATTO DD 68/A1705B/2022

DEL 31/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema). D.G.R. n. 45-4413 del 22/12/2021. Disposizioni applicative riguardanti la presentazione di nuove domande di sostegno, le successive fasi procedurali, la realizzazione e la gestione degli interventi.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che definisce nell'ambito della politica agricola comune gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea le misure che Stati membri possono attuare nel periodo 2014-2020 mediante Programmi di sviluppo rurale;

visto in particolare, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, l'articolo 17 "Investimenti materiali e/o immateriali", par. 1, lettera d), riguardante il sostegno a investimenti non produttivi connessi a obiettivi agro-climatico-ambientali e finalizzati al conseguimento della priorità 4 dello sviluppo rurale (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura), con particolare riguardo all'aspetto specifico o *focus area* 4a (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e del paesaggio);

visto il *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020* del Piemonte (PSR), approvato nella sua versione originaria dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione della Commissione Europea C(2021) 7355 del 6 ottobre 2021 e deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021;

vista in particolare l'operazione 4.4.1 del PSR (*Elementi naturaliformi dell'agroecosistema*), che in attuazione del citato art. 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sostiene la realizzazione in ambito agricolo di investimenti non produttivi quali siepi, filari, aree umide, strutture per la fauna selvatica o per la fruizione ecocompatibile di ambienti a elevata valenza ambientale;

vista la *deliberazione della Giunta Regionale n. 60-6252 del 22/12/2017*, che ha indicato i criteri generali per l'attuazione dell'operazione 4.4.1 - in particolare le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione delle

domande e le pertinenti procedure amministrative - e ha previsto l'emanazione di un primo bando nel 2018 con una dotazione di 1.200.000 euro e di un secondo bando entro il 2020, demandando la definizione delle disposizioni attuative alla Direzione Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

richiamati i provvedimenti relativi al primo bando:

- la *determinazione dirigenziale n. 237 del 15/2/2018*, recante disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno entro il 9/4/2018, per le successive fasi procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi;
- le *determinazioni dirigenziali n. 402 del 3/4/2018 e n. 518 del 8/5/2018*, che hanno apportato modifiche al bando e hanno prorogato, rispettivamente, al 9/5/2018 e al 25/5/2018 i termini per la presentazione delle domande di sostegno;
- la *determinazione dirigenziale n. 908 del 22/8/2018*, che ha approvato la graduatoria delle domande in tutto o in parte ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, e l'elenco delle domande non ammissibili;
- la *determinazione dirigenziale n. 1059 del 23/10/2018* che ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di pagamento;
- la *determinazione dirigenziale n. 641 del 19/6/2019*, che ha ulteriormente differito la scadenza per l'invio dei progetti e, a seguito di una modifica del PSR, ha introdotto l'utilizzo dei costi standard per alcune operazioni culturali;

richiamati i provvedimenti relativi al secondo bando:

- la *determinazione dirigenziale n. 561 del 20/5/2019*, che ha attivato il bando assegnandogli una dotazione iniziale di 876.000 euro e ha definito le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno, le successive fasi procedurali, la realizzazione e la gestione degli interventi;
- la *deliberazione della Giunta Regionale n. 6-94 del 19/7/2019*, che ha destinato al bando ulteriori 782.062,11 euro, provenienti da minori utilizzi del bando precedente e dall'operazione 4.4.2 (Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli);
- la *determinazione dirigenziale n. 760 del 30/7/2019*, che in applicazione della citata DGR n. 6-94 del 19/7/2019 ha incrementato la dotazione finanziaria del bando, portandola a 1.658.062,11 euro di spesa pubblica totale, e ha prorogato dal 31/7/2019 al 30/9/2019 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;
- la *determinazione dirigenziale n. 1135 del 12/12/2019*, che ha approvato la graduatoria delle domande di sostegno in tutto o in parte ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, e l'elenco delle domande non ammissibili;
- le *determinazioni dirigenziali n. 42 del 14/2/2020 e n. 213 del 22/4/2020*, che hanno prorogato la scadenza per la presentazione dei progetti definitivi/esecutivi;

visto il D.lgs n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

richiamata la *determinazione dirigenziale n. 674 del 9/10/2020* con cui sono stati accertati minori utilizzi di risorse dell'Operazione 4.4.1 per complessivi 814.874,24 euro - di cui 539.109,62 euro per il bando del 2018 e 275.764,62 euro per il bando del 2019 - e considerato che, di tale somma, 782.530,00 euro sono stati destinati alla Misura 21 del PSR e 32.344,24 euro risultano non ancora assegnati;

richiamata la *determinazione dirigenziale n. 1023 del 29/11/2021*, con cui sono stati accertati ulteriori minori utilizzi di risorse destinate ai bandi del 2018 e del 2019 per complessivi 358.302,11 euro;

vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e in particolare l'annualità 2022;

vista la DGR n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,

del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ;

vista la DGR n. 28-3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.”;

vista la *deliberazione della Giunta Regionale n. 45-4413 del 22/12/2021* che, tenuto conto della rilevanza ambientale dell'operazione e considerato che in occasione dei precedenti bandi le richieste erano risultate superiori alle risorse disponibili:

– ha disposto l'attivazione di un nuovo bando con una dotazione finanziaria complessiva di 1.190.646,35 euro, così composta:

- per 800.000,00 euro da nuove risorse FEASR per il periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, di cui euro 136.512,00 di cofinanziamento regionale (che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022)

- per 390.646,35 euro da minori risorse utilizzate nei bandi 2018 e 2019, di cui euro 66.659,89 di cofinanziamento regionale. L'importo di 390.646,35 euro comprende 32.344,24 euro accertati dalla citata determinazione dirigenziale n. 674 del 9/10/2020 e non ancora utilizzati e 358.302,11 euro accertati dalla citata determinazione n. 1023 del 29/11/2021;

-- ha richiamato le prescrizioni del PSR riferite all'operazione 4.4.1 e, per la formazione delle graduatorie, i criteri di selezione presentati al Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nella riunione plenaria del 26-27/11/2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, nella consultazione svoltasi nei giorni 15-23/11/2018;

-- ha ricordato che i pertinenti procedimenti amministrativi sono disciplinati dalla DGR n. 10-396 del 18/10/2019;

-- ha demandato l'adozione dei provvedimenti attuativi al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, Direzione regionale Agricoltura e cibo;

viste le “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, predisposte nell'ambito della Rete rurale nazionale a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Ufficio DISRII), oggetto di un'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/2/2016, modificate nelle sedute del 9/5/2019 e del 5/11/2020 e approvate dal DM n. 14786 del 13/1/2021 nella versione aggiornata comprensiva di tali modifiche;

richiamata la *determinazione dirigenziale n. n. 880 del 17/9/2019*, che in attuazione della DGR n. 66-8975 del 16/5/2019 ha classificato le inadempienze relative all'operazione 4.4.1 e ha definito le corrispondenti riduzioni di pagamento, esclusioni e revoche;

considerato che per la verifica di congruità dei contributi richiesti dalle imprese, in attuazione della DGR 2 marzo 2018 n 22-6548, deve essere assunto come riferimento l'elenco Prezzi per l'Agricoltura aggiornato in ultimo con determinazione dirigenziale n. 146 del 16/2/2021 (modificata dalla determinazione dirigenziale n. 167 del 25/2/2021);

considerato che per gli Enti pubblici il riferimento nella valutazione di congruità delle spese è il prezzario regionale per le opere e i lavori pubblici, adottato con D.G.R. n. 19 -3632 del 30/07/2021 (B.U. n. 31 so. n. 1 del 05/08/2021) e in particolare, trattandosi di investimenti non produttivi connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, le voci pertinenti della sezione 18 (Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente), della sezione 20 (Opere da giardiniere) e della sezione 23 (Gestione del territorio rurale e delle foreste);

considerato che per alcune operazioni relative alla preparazione del terreno e alla posa a dimora delle piante occorre utilizzare i costi standard stabiliti nel PSR 2014-2020;

ritenuto quindi necessario, in attuazione della citata DGR n. 45-4413 del 22/12/2021, attivare un nuovo bando per l'operazione 4.4.1 con una dotazione di 1.190.646,35 euro e approvare le pertinenti disposizioni applicative, articolate nel modo seguente:

- *allegato 1*, comprendente la parte generale e le disposizioni procedurali;
- *allegato 2*, comprendente le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli interventi e i modelli delle schede progettuali da allegare alla domanda di sostegno;
- *allegato 3*, in cui sono riportate voci pertinenti dell'Elenco regionale Prezzi Agricoltura, come riferimento per la valutazione di congruità delle spese sostenute dalle imprese per la realizzazione di formazioni arbustive e arboree e zone umide;
- *allegato 4*, in cui sono riportate voci pertinenti del Prezzario regionale per le opere e i lavori pubblici, come riferimento per la valutazione di congruità delle spese sostenute da Enti pubblici per la realizzazione di formazioni arbustive e arboree e di zone umide;
- *allegato 5*, che riporta i costi standard previsti dal PSR in riferimento ad alcune operazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi;

dato atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate dal Settore regionale competente e dall'ARPEA per le parti di competenza;

vista la legge regionale 21/6/2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni di aiuti comunitari in agricoltura;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (art. 12);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte a decorrere dal 1° febbraio 2008;

considerato che l'ARPEA è competente per la gestione operativa dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 e che, ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, i contributi pubblici sono co-finanziati mediante risorse provenienti da fonti diverse:

- una *quota a carico del FEASR* (43,12% del totale);
- il restante 56,88%, suddiviso per il 70% nella *quota a carico dello Stato* (39,816% del totale) e per il 30% nella *quota a carico della Regione* (17,064% del totale);

visto il Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni – misure non SIGC e relativi allegati, approvato mediante la determinazione del Direttore di Arpea n. 155 del 3.08.2016, e viste le successive revisioni (in ultimo la rev. 6 del testo e la rev. 3 degli allegati, approvate con determinazione n. 352 del 10/12/2020);

visto che l'A.R.P.E.A. prevede nel proprio regolamento di funzionamento:

- di potersi avvalere della collaborazione dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)
- di poter delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;

vista la DGR n. 94-3832 del 4/8/2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative"

vista la DGR n. 20 - 6838 dell'11/5/2018 "Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura";

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 5/1/2022, con la quale a decorrere dal 10/1/2022 la dirigente dott.ssa Anna Maria Valsania è stata delegata ai procedimenti relativi all'attuazione di politiche agroambientali, agricoltura biologica e agricoltura ecocompatibile, di competenza del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- visti gli artt. 5, 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) e la DGR n. 11-1409 dell'11.05.2015 avente per oggetto "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 45-4413 del 22/12/2021:

1) di attivare un nuovo bando relativo all'operazione 4.4.1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del PSR 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.190.646,35 euro, composta per 800.000,00 euro da fondi FEASR per il periodo di transizione 2021-2022, di cui 136.512,00 euro di cofinanziamento regionale, e per 390.646,35 euro da minori risorse utilizzate nei bandi 2018 e 2019, di cui 66.659,89 euro di cofinanziamento regionale, accertate con le determinazioni dirigenziali n. 674 del 9/10/2020 e n. 1023 del 29/11/2021;

2) di approvare le disposizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- *l'allegato 1*, comprendente la parte generale e le disposizioni per presentazione delle domande di sostegno e le successive fasi attuative del bando;
 - *l'allegato 2*, che contiene le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli interventi e i modelli per le schede progettuali da allegare alla domanda di sostegno;
 - *l'allegato 3*, che comprende voci pertinenti dell'Elenco regionale Prezzi Agricoltura, come riferimento per la valutazione di congruità delle spese sostenute dalle imprese per la realizzazione di formazioni arbustive e arboree e di zone umide;
 - *l'allegato 4*, che comprende voci pertinenti del Prezzario regionale per le opere e i lavori pubblici, come riferimento per la valutazione di congruità delle spese sostenute da Enti pubblici per la realizzazione di formazioni arbustive e arboree e di zone umide;
 - *l'allegato 5*, comprendente i costi standard di alcune operazioni finalizzate all'attuazione degli interventi.
- 3) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 31/03/2022;
- 4) di stabilire che le disposizioni allegate alla presente determinazione potranno essere modificate e/o integrate dalla Direzione regionale competente e/o dall'ARPEA per le parti di rispettiva competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.4

OPERAZIONE 4.4.1 - Elementi naturaliformi dell'agroecosistema

BANDO n° 1/ 2022

SCADENZA 31/3/2022

ALLEGATO 1 - PARTE GENERALE

Sommario

1. DEFINIZIONI	5
2. FINALITÀ	6
3. RISORSE	7
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	7
5. BENEFICIARI	7
6. OGGETTO DEL CONTRIBUTO	8
6.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
6.2. NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI.....	8
6.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
6.4. CRITERI DI SELEZIONE.....	9
6.5. INTERVENTI AMMISSIBILI	14
6.5.1. Formazioni arbustive e/o arboree.....	15
6.5.2. Zone umide.....	16
6.5.3. Strutture per la fauna selvatica.	17
6.5.4. Strutture per la fruizione pubblica di aree di pregio ambientale.....	17
6.6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI.....	17
6.7. SPESE AMMISSIBILI.....	18
6.8. SPESE NON AMMISSIBILI.....	20
6.9. ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI	21
7. IMPEGNI	21
7.1. IMPEGNI ESSENZIALI.....	22
7.2. IMPEGNI ACCESSORI.....	23
7.3. IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI	23

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	24
8.1. RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI	24
8.1.1. approvazione della graduatoria.....	24
8.1.2 istruttoria delle domande.....	24
8.1.3 Responsabile del trattamento dei dati.....	24
8.2. TIPI DI DOMANDE	25
9. DOMANDA DI SOSTEGNO	25
9.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	25
9.1.1. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	27
9.1.2. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	27
9.1.3. REQUISITI DEL PROGETTISTA.....	29
9.1.4. RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	29
10. AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	30
11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	30
11.1. AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	31
11.2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI.....	31
11.2.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	31
11.2.2 EVENTUALE PRESENTAZIONE TARDIVA.....	35
11.3. CONTROLLI ISTRUTTORI.....	35
11.4. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	36
11.5. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI APPALTO.....	36
11.6. EVENTUALE DOMANDA DI VARIANTE.....	37
11.6.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....	37
11.6.2. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....	38
11.7. CAMBIO DI BENEFICIARIO.....	38
12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	38
12.1. EVENTUALE DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO.....	38
12.2. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.....	41
12.3. DOMANDA DI PROROGA	44

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	44
13.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI.....	45
13.2. SANZIONI E RIDUZIONI.....	46
13.3. CONTROLLI EX POST.....	47
14. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	48
15. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	48
15.1. RITIRO DELLA DOMANDA.....	48
15.2. RIESAMI/RICORSI.....	49
15.3. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI.....	49
15.4. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	49
16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	50

Altri allegati che costituiscono parte integrante del bando:

ALLEGATO 2:

- PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO
- MODELLO 1: SCHEDE DI SINTESI DEL PROGETTO
- MODELLO 2: SCHEDE DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

ALLEGATO 3 VOCI DEL PREZZARIO AGRICOLTURA APPLICABILI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE DELLE IMPRESE

ALLEGATO 4 VOCI DEL PREZZARIO OPERE PUBBLICHE APPLICABILI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE DEGLI ENTI PUBBLICI

ALLEGATO 5 COSTI STANDARD RELATIVI AD ALCUNE OPERAZIONI COLTURALI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **domanda di sostegno:** domanda iniziale di partecipazione a un regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti o colture permanenti;
- **seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola favorevole alla tutela dell'ambiente, alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati. Costituisce uno degli elementi basilari della Politica Agricola Comunitaria, sia per il sostegno al reddito che per le misure a superficie dello sviluppo rurale, e si articola in Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), come indicati nel reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nei provvedimenti attuativi nazionali e regionali.

- **rete Natura 2000**: al fine di preservare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali minacciate o rare a livello unionale, la direttiva 92/43/CEE "Habitat" ha previsto l'individuazione della rete ecologica "Natura 2000", comprendente Siti di Interesse Comunitario (SIC) identificati dagli Stati Membri ai sensi della direttiva "Habitat", successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **ZVN** (Zone Vulnerabili da Nitrati): zone designate a livello regionale in applicazione della direttiva 91/676/CEE ("Direttiva Nitrati"), nelle quali la qualità delle acque risulta compromessa a causa dell'attività agricola o rischia di diventarlo in assenza di interventi adeguati. La direttiva 91/676/CEE e le norme applicative nazionali e regionali hanno dettato i criteri, i vincoli e i divieti a cui attenersi nella gestione della fertilizzazione azotata, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici;
- **ZVF** (Zone vulnerabili da fitofarmaci): zone designate in attuazione del d.lgs. 152/2006 in base a parametri quali il livello di contaminazione da pesticidi delle acque sotterranee e superficiali, la vulnerabilità intrinseca del corpo idrico sotterraneo e il livello di pressione delle pratiche agricole.

Per altre definizioni si rinvia all'art. 2 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i. e all'art. 2 del regolamento (UE) 1305/2013.

2. FINALITÀ

L'operazione 4.4.1 sostiene investimenti non produttivi che comprendono la realizzazione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree, di aree umide e altri interventi atti a favorire la biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e in generale il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

In particolare, gli elementi naturaliformi oggetto del sostegno possono costituire zone di rifugio, alimentazione e riproduzione per la fauna selvatica inframmezzate alle coltivazioni, tratti di connessione ecologica, fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, anche ai fini di un

graduale miglioramento del paesaggio con eventuale schermatura di strutture estranee al territorio rurale.

3. RISORSE

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 45-4413 del 22/12/ 2021 sono pari a **1.190.646,35 euro**, di cui 203.171,89 euro (17,064%) cofinanziati dalla Regione.

In ogni caso non è garantito il finanziamento di eventuali elenchi di pagamento successivi al 2025, cioè oltre tre anni dal termine del presente periodo di programmazione (n + 3).

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

A seguito della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, entro le ore 23:59 del **31 marzo 2022**.

5. BENEFICIARI

Il presente bando è riservato a:

- agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali Enti pubblici, fondazioni, onlus (aventi tra i propri scopi/finalità la gestione del territorio).

Gli Enti pubblici ammissibili sono Province, Unioni di Comuni, Comuni, Enti di gestione di parchi nazionali, Soggetti gestori di aree protette individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r.

19/2009, Soggetti delegati alla gestione di aree della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, Autorità di bacino regionali e interregionali.

Gli Enti pubblici o di Organismi di diritto pubblico devono garantire in tutte le fasi del procedimento il rispetto della normativa generale sugli appalti, con riferimento agli affidamenti. L'eventuale finanziamento di domande di Fondazioni e Onlus si configura come aiuto di Stato: in tal caso gli Uffici istruttori applicheranno la procedura di registrazione e notifica delle provvidenze economiche che costituiscono aiuti di Stato, al fine di ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea. Per questa ragione i relativi pagamenti potranno essere differiti rispetto alle altre categorie di beneficiari.

6. OGGETTO DEL CONTRIBUTO

6.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono ammissibili su tutto il territorio regionale, con punteggi di priorità differenziati in funzione delle zone interessate (cfr. par. 6.4 - *Criteri di selezione*).

6.2. NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno riferita al presente bando.

6.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter beneficiare del sostegno dell'operazione, gli investimenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere localizzati nel territorio regionale;
- non essere iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di sostegno;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;
- non essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto unionali;

- essere realizzati in base a un'adeguata progettazione, secondo quanto specificato nei paragrafi 9.1 (*Presentazione della domanda di sostegno*) e 11.2 (*Presentazione del progetto e della documentazione definitivi*);
- essere valutati ammissibili dall'autorità competente, ove necessario; in particolare, essere autorizzati dal soggetto gestore per gli interventi ricadenti nelle zone "Natura 2000" e nelle aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009 (inclusi i parchi e le riserve nazionali).

Le condizioni di ammissibilità sono verificate in fase istruttoria; ai fini della predisposizione della graduatoria sono già verificati, in particolare, la localizzazione in Piemonte dei terreni oggetto di impegno e la presenza degli allegati relativi alla scheda progettuale e al conto economico.

6.4. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno risultate ricevibili e ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai punteggi loro attribuiti secondo i seguenti criteri di selezione, sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 26-27/11/2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, nella consultazione svoltasi nei giorni 15-23/11/2018.

*Principi concernenti la fissazione dei criteri selezione" indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree Natura 2000: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione o, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale, a condizione che tali superfici siano state acquisite in formato digitale e possano essere sovrapposte con le particelle catastali nel sistema informativo della Regione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come:-ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione o, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a	Domande con particelle oggetto di	% della superficie oggetto di

uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile (2)	impegno ricadente in tali aree: - più del 20% 12 punti - tra il 10% e il 20%: 6 punti - tra il 5% e il 10%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali A e B individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva). (4)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 13 punti - tra il 20% e il 50%: 7 punti - tra il 5% e il 20%: 4 punti
Aree riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità e aree Unesco MAB (Man And Biosphere)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne a "zone Unesco" o a "zone Unesco MAB - Man And Biosphere" (5)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Fasce tampone/ecosistemi filtro lungo i corpi idrici che non raggiungono il buono stato ecologico delle acque, individuati dal Piano di Gestione del Po (PdGPo) 2021	Domande che prevedono la realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree in fasce tampone lungo il reticolo naturale e artificiale relativo ai corpi idrici superficiali che non raggiungono il buono stato ecologico delle acque, su cui è applicata la misura: KTM02-P2-a009 "Realizzazione e gestione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura" del PdG Po 2021 adottato con deliberazione del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Po. (6)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone e interessata dall'intervento "realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (7)	adesione a tali interventi coordinati: 8 punti

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (8)	Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 12 punti		
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani (9) - al sesso meno rappresentato in graduatoria 		

Per le formazioni arbustive e/o arboree e le zone umide la superficie oggetto di impegno è comprensiva della fascia di rispetto circostante.

Per ogni albero isolato si considera una superficie oggetto di impegno di 10 mq; nel caso dei nidi artificiali la superficie oggetto di impegno viene calcolata in base al rapporto 10 nidi /ha.

- (1) Non essendo ancora individuate le *aree comprese nella rete ecologica regionale*, vengono considerati i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale, a condizione che siano stati acquisiti in formato digitale dalle Province in modo da poter essere sovrapposti con le particelle catastali nel sistema informativo regionale. Ai fini dell'attribuzione dello specifico punteggio, si considerano le aree della rete ecologica provinciale che risultino aggiuntive (e quindi distinte) rispetto alle aree protette e alle aree Natura 2000.
- (2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano le aree circolari di 200 metri di raggio intorno al punto di captazione idropotabile individuate nell'Anagrafe agricola unica come aree di salvaguardia *delle captazioni a uso idropotabile*
- (3) Le *Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)* sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.
- (4) Le tipologie areali A e B sono così definite dal paragrafo 2.1 del PSR 2014-2020 e individuate per Comune nell'Allegato del PSR denominato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale".
- (5) L'inclusione in *zona Unesco* viene determinata a livello di foglio di mappa secondo il criterio della prevalenza. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano quindi ricadenti in "zona Unesco" le particelle appartenenti a fogli di mappa inclusi in zona Unesco per almeno il

50% della loro superficie. L'area Unesco considerata è comprensiva della *core area* e della *buffer area*. Ai fini dell'attribuzione dello specifico punteggio, si considerano le zone Unesco o le zone Unesco MAB che risultino aggiuntive (e quindi distinte) rispetto alle aree protette e alle aree Natura 2000.

- (6) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque, con riferimento al Piano di gestione del Po 2021.
- (7) Il punteggio riguardante la partecipazione a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. non può essere attribuito, dal momento che tale sottomisura non è stata attivata.
- (8) Il punteggio relativo all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE viene riconosciuto se la documentazione attestante tale partecipazione viene allegata in formato *pdf* alla domanda di sostegno.
- (9) Ai fini della priorità attribuita a parità di punteggio agli imprenditori più giovani, per titolare della domanda è da intendersi il legale rappresentante dell'impresa.

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

	ID_CI2021	Corpi idrici		ID_CI2021	Corpi idrici
1	06SS3D007PI	Agogna	54	05SS2N455PI	R. Maggiore
2	06SS3D008PI	Agogna	55	06SS1T466PI	R. Redabue
3	06SS2T012PI	Anda	56	06SS1T481PI	R. Stampasso
4	06SS2T021PI	Arbogna	57	05SS1N482PI	R. Sturella
5	06SS1T033PI	Banna	58	06SS1T496PI	Regrindo
6	06SS2T034PI	Banna	59	05SS1N520PI	Rio Bragna
7	06SS2N989PI	Bealera del Corso	60	06SS1T524PI	Rio Calvenza
8	06SS1T035PI	Bealera del Molino	61	06SS2T527PI	Rio Cardine
9	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino	62	08SS1N531PI	Rio Cervino
10	06SS2T048PI	Bendola	63	05SS1N416PI	Rio Dardagna
11	05SS2N058PI	Borbore	64	06SS2T551PI	Rio dell'Acqua
12	06SS4T067PI	Bormida	65	06SS1T555PI	Rio della Fame
13	04SS2N076PI	Bronda	66	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
14	06SS3D108PI	Cervo	67	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
15	04SS1N115PI	Chisola	68	06SS2T587PI	Rio Essa
16	06SS2D116PI	Chisola	69	06SS1T606PI	Rio Lavassina
17	06SS3D117PI	Chisola	70	06SS2T607PI	Rio Lavassina
18	06SS3F159PI	Curone	71	06SS2T620PI	Rio Orbicella
19	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera	72	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
20	06SS1T194PI	Favriasca	73	06SS1T645PI	Rio Talu
21	06SS2T196PI	Fisca	74	04SS2N039PI	Rio Torto
22	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa	75	06SS2T659PI	Rioverde
23	06SS1T216PI	Gat bla	76	06SS2T976PI	Roggia Bona
24	08SS1N227PI	Gherlobbia	77	06SS2T679PI	Roggia Corsica
25	06SS1T232PI	Giardinet b	78	06SS2T681PI	Roggia l'Ot ta
26	06SS3T244PI	Grana	79	06SS2N985PI	Roggia Mora
27	06SS2D255PI	Grue	80	06SS2T686PI	Rotaldo
28	06SS2T256PI	Guarabione	81	06SS2T944PI	S.N.
29	06SS2T266PI	L'Arlet a	82	06SS2T701PI	Sabbiona
30	06SS2T267PI	L'Odda	83	06SS2T739PI	Stellone
31	06SS2T274PI	Lemina	84	05SS3N751PI	Stura del Monferrato
32	06SS3F277PI	Lemme	85	08SS2N796PI	Talloria di Cast glione
33	06SS4F292PI	MAIRA	86	05SS4N804PI	Tanaro
34	06SS3D295PI	Malone	87	05SS4N805PI	Tanaro
35	06SS2T297PI	Marchiazza	88	06SS5T806PI	Tanaro
36	06SS2T298PI	Marcova	89	06SS5T807PI	Tanaro
37	06SS2T307PI	Melet a	90	06SS5T808PI	Tanaro
38	06SS2T315PI	Molina	91	06SS2T813PI	Tepice
39	05SS2N333PI	Nizza	92	06SS2T812PI	Tepice di Brasse

40	06SS2T337PI	Oitana
41	06SS3F364PI	Pellice
42	06SS3F381PI	Po
43	06SS4D382PI	PO
44	06SS4D383PI	PO
45	06SS4D384PI	PO
46	06SS4D999PI	PO
47	06SS4T385PI	PO
48	06SS4T386PI	PO
49	06SS5T387PI	PO
50	06SS5T388PI	PO
51	06SS1T378PI	Po Morto
52	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
53	06SS2T450PI	R. Il Ronzano

93	06SS1T814PI	Terdoppio Novarese
94	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
95	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese
96	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
97	05SS1N823PI	Tiglione
98	05SS2N824PI	Tiglione
99	08SS2N826PI	Tinella
100	06SS2T843PI	Torto di Rolet b
101	05SS2N845PI	Traversola
102	05SS3N847PI	Triversa
103	06SS1T894PI	Valle Repiano
104	06SS3F923PI	Varaita
105	05SS2N929PI	Versa
106	05SS3N930PI	Versa

6.5. INTERVENTI AMMISSIBILI

E' ammissibile al sostegno la realizzazione di:

- formazioni arbustive e/o arboree;
- zone umide;
- strutture per la fauna selvatica;
- strutture per la fruizione pubblica di aree di pregio ambientale.

Nell'Allegato 2 sono dettagliate le prescrizioni e le linee guida da seguire:

- **per la progettazione e realizzazione degli elementi sopra indicati e, ove richiesti, dei tratti inerbiti circostanti;**
- **per la loro gestione durante il periodo di permanenza richiesto.**

Le formazioni arbustive e arboree, le aree umide e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere opportunamente accostate, anche con il coinvolgimento di più aziende agricole, nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

Nella tabella seguente sono indicati i tipi di intervento previsti e le rispettive unità di misura, secondo la classificazione adottata nel sistema informativo regionale.

Tipi di intervento		Unità di misura	
1. Realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree	1.1 Siepi campestri	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.2 Filari	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.3 Fasce boscate	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.4 Piccole formazioni boschive (boschetti)	superficie (ha)	
	1.5 Alberi isolati	numero	
2. Realizzazione di zone umide	2.1 Fontanili	superficie (ha)	
	2.2 Maceri	superficie (ha)	
	2.3 Altre zone umide	superficie (ha)	
3. Installazione di strutture per la fauna selvatica	3.1 Nidi per uccelli	numero	
	3.2 Nidi per strigiformi (rapaci notturni)	numero	
	3.3 Nidi per chirotteri (pipistrelli)	numero	
	3.4 Altre strutture per la fauna selvatica	numero	
4. Installazione di strutture per la fruizione pubblica	4.1 Strutture per l'osservazione della fauna	numero	
	4.2 Allestimenti per zone di sosta	numero	
	4.3 Segnaletica e pannelli informativi	numero	

6.5.1. Formazioni arbustive e/o arboree

E' ammissibile al sostegno la realizzazione in ambito agricolo di siepi campestri arbustive/arboree, di filari (anche affiancati) e di alberi in gruppo o isolati, di fasce boscate o di piccole formazioni boschive naturaliformi. Sono ammissibili, in quanto atti ad accrescere la biodiversità dell'agroecosistema, anche impianti su terreni non destinati a colture agrarie, purché contigui a colture agrarie e situati nelle loro immediate vicinanze. Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti.

Sono ammissibili formazioni vegetali che, anche dopo raggiungimento del pieno sviluppo, non rientrino nella definizione di "bosco" (cfr Allegato 2, par. 1.1)

E' consentito esclusivamente l'impiego di specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presenti nel territorio interessato.

Sono ammissibili a finanziamento, più in dettaglio:

- la preparazione del terreno (es. concimazione di fondo, aratura, erpicatura) e, ove necessario, l'estirpo di piante alloctone arbustive o arboree;
- l'acquisizione delle piante, degli eventuali materiali accessori e dei semi per la costituzione della fascia di rispetto inerbita;
- i lavori di allestimento degli impianti: tracciamento dei filari, apertura delle buche, posa a dimora delle piante, pacciamatura, collocazione di pali tutori, di elementi per la protezione individuale delle piante, di picchetti di segnalazione, ecc.

6.5.2. *Zone umide*

Sono ammissibili al sostegno la realizzazione di nuove aree umide e/o il ripristino, l'ampliamento, e il miglioramento ambientale di aree umide preesistenti. In particolare:

- ove necessario, l'estirpo di piante alloctone arbustive o arboree presenti nell'area interessata;
- i lavori di realizzazione degli invasi: scavo, sagomatura/risagomatura di sponde e fondali, creazione di zone emergenti dall'acqua, compattamento del terreno;
- gli interventi per l'afflusso e il deflusso dell'acqua: realizzazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.), acquisizione e collocazione di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o materiali necessari per assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- l'acquisizione e la messa a dimora di talee o specie erbacee autoctone tipiche di ambienti umidi;
- qualora necessarie, eventuali infrastrutture leggere di servizio,
- per i fontanili, la ricerca delle polle, a condizione che sia seguita da lavori di recupero oggetto di finanziamento;
- l'acquisizione della semente e la costituzione della fascia di rispetto inerbita.

6.5.3. Strutture per la fauna selvatica.

L'intervento, destinato ad aziende che praticano metodi di produzione integrata o biologica, sostiene l'acquisizione e l'installazione nelle vicinanze delle coltivazioni, su superfici condotte dal richiedente:

- di cassette nido per avifauna (insettivori e strigiformi) e/o chirotteri (*bat-box*);
- di posatoi per uccelli e/o di altre strutture a favore di fauna selvatica di interesse naturalistico.

Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chirotteri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su formazioni arbustive/arboree naturaliformi che siano anch'esse nella sua disponibilità. Qualora non siano presenti formazioni naturaliformi arbustive-arboree, le cassette nido e le bat box possono essere collocate su supporti artificiali ai margini o nelle vicinanze di colture condotte dal richiedente, su superfici che siano anch'esse nella sua disponibilità.

6.5.4. Strutture per la fruizione pubblica di aree di pregio ambientale.

In aree della rete Natura 2000, in parchi e aree protette ai sensi della legge regionale n. 19/2009, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture finalizzate a favorire una fruizione ecocompatibile correlata con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti, finanziati dalla presente operazione e/o da analoghe misure di precedenti Programmi di sviluppo rurale.

Sono ammissibili, in particolare:

- la realizzazione di capanni o di altre strutture per l'osservazione della fauna;
- l'allestimento di strutture per la sosta (es. panchine) e per l'accesso; sono esclusi lavori in muratura;
- l'allestimento di segnaletica e pannelli informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

L'investimento per la realizzazione delle strutture sopra indicate può richiedere al massimo una spesa pari a un terzo di quella relativa agli altri investimenti oggetto della domanda di sostegno ai quali la fruizione pubblica è correlata.

6.6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Per tutti i tipi di investimento *non* sono ammissibili:

- interventi iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di sostegno;
- investimenti nel settore forestale, di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti realizzati su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica posizionate su pali;
- impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza o di identità clonale, ove richiesto dalle norme vigenti, o proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea);
- lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relativi a precedenti colture arboree o arbustive da frutto o a impianti di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- impianto o espianto di siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- impianti vegetali all'interno di parchi o giardini recintati intorno all'abitazione, tranne che nel caso di aree umide di elevata valenza naturalistica aperte alla fruizione pubblica;
- fornitura e spandimento di liquami zootecnici;
- realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- interventi prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari.
- l'attività di manutenzione degli investimenti oggetto di sostegno, che può essere finanziata dall'azione 10.1.7/1 per le formazioni vegetali e le aree umide o, nel caso di nidi artificiali per uccelli o chiroteri, dal pertinente impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata), abbinabile anche alla misura 11 (agricoltura biologica).

6.7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al sostegno soltanto spese relative a interventi iniziati dopo la trasmissione della domanda di sostegno. Sono a rischio del richiedente gli investimenti effettuati o avviati nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di sostegno e l'eventuale definizione della sua ammissibilità a finanziamento.

Sono finanziabili le spese relative agli interventi ammissibili indicati nel paragrafo 6.5.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- le spese generali di cui all'art. 45, par. 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (onorari dei professionisti incaricati, comprensivi degli oneri contributivi, per consulenza, progettazione, direzione dei lavori e studi di fattibilità) e gli oneri per la sicurezza del cantiere e per l'occupazione temporanea di suolo. Le spese generali possono costituire di norma non più del 6% della spesa ammissibile. Su valutazione dell'ufficio istruttore possono essere riconosciute spese generali fino a un massimo del 12% della spesa ammissibile, con particolare riferimento a progetti di elevata complessità (necessità di studi o analisi approfondite, perizie geologiche, pratiche paesaggistiche, consulenza di più figure professionali).
- le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul finanziamento degli interventi, mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi all'art. 13 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 e s.m.i., per una spesa massima di 250 euro. La Guida alla realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno del FEASR è disponibile all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

Fatto salvo quanto di seguito indicato in merito ai costi standard, le spese oggetto di sostegno (incluse le spese generali e quelle inerenti l'obbligo di informazione del pubblico) devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento (in caso di richiesta del pagamento in un'unica soluzione) oppure alla domanda di pagamento dell'acconto, con riferimento ai lavori già realizzati, e alla domanda di pagamento del saldo.

Ai fini della valutazione sulla congruità delle spese documentate per cui è richiesto il sostegno:

- di norma si assume come riferimento l'*Elenco prezzi Agricoltura* adottato con determinazione dirigenziale n. 146 del 16/2/2021 (modificata dalla determinazione dirigenziale n. 167 del 25/2/2021) in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 22-6548 del 2/3/2018:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/elenco-prezzi-agricoltura-2021>

L'Elenco prezzi Agricoltura, aggiornato annualmente con provvedimento dirigenziale, costituisce il riferimento per la progettazione, valutazione e verifica dei costi sostenuti dalle imprese per opere e lavori in materia agricola, fra cui quelli afferenti allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei.

Nell'Allegato 3 sono individuate voci pertinenti dell'Elenco prezzi Agricoltura relative agli interventi 1 (formazioni arbustivo/arboree) e 2 (aree umide);

- per gli *Enti Pubblici* si assume come riferimento il *Prezzario regionale opere pubbliche* approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19 -3632 del 30/07/2021 (B.U. n. 31 so. n. 1 del 05/08/2021):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-2021>

Nell'Allegato 4 sono individuate voci del Prezzario regionale opere pubbliche relative agli interventi 1 (formazioni arbustivo/arboree) e 2 (aree umide), ricavate principalmente dalla Sezione 18 (Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente), dalla Sezione 20 (Opere da giardiniere) e dalla Sezione 23 (Gestione del territorio rurale e delle foreste).

Per le spese che non trovano corrispondenza in voci del prezzario regionale di riferimento, la valutazione di congruità si basa su un *confronto tra almeno 3 preventivi* rilasciati da ditte in concorrenza o su un'analisi dei prezzi. Qualora non sia scelto il preventivo più economico, i motivi devono essere adeguatamente giustificati dal progettista.

Nell'Allegato 5 sono riportati i *costi standard* per i quali non è richiesta la documentazione di spesa, individuati nel PSR vigente in riferimento a operazioni di lavorazione del terreno e di posa a dimora delle piante.

6.8. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a finanziamento:

- le spese relative a interventi non ammissibili al sostegno (cfr. paragrafo 6.6);
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a eccezione delle spese generali relative a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per la presentazione della domanda stessa;
- le spese rendicontate senza presentazione di fattura, a eccezione delle voci corrispondenti a costi standard secondo quanto specificato nel paragrafo precedente (6.7 - *Spese ammissibili*) e nell'*allegato 5*.

- gli oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali, a eccezione degli onorari per le spese di consulenza, progettazione, direzione e certificazione dei lavori, di cui al paragrafo precedente;
- l'IVA, a eccezione dei casi in cui non sia recuperabile in base alla pertinente normativa nazionale (art. 69 par. 3 lett. C Reg. (UE) n. 1303/2013). Per le aziende agricole e in generale per le imprese l'IVA relativa alle spese effettuate ai fini dell'Operazione 4.4.1 non viene ammessa in quanto recuperabile a norma della specifica legislazione nazionale.

6.9. ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è un contributo in conto capitale pari al 100 % :

- delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, attestate dalla documentazione di spesa;
- dei costi standard di cui all'*Allegato 5*, riferiti a lavori effettivamente eseguiti.

Come stabilito nel PSR, la *spesa massima* ammissibile è pari a 150.000 euro e la *spesa minima* ammissibile è pari a 500 euro.

7. IMPEGNI

Gli impegni dell'operazione sono assunti dal richiedente all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nell'*Allegato 2* sono dettagliate le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli elementi oggetto di sostegno e delle fasce inerbite che devono circondare le formazioni vegetali e le aree umide.

In particolare, il richiedente si impegna a effettuare la manutenzione degli investimenti secondo le prescrizioni tecniche del PSR e del bando:

- per 10 anni nel caso di formazioni vegetali, aree umide e strutture per la fruizione pubblica;
- per 5 anni nel caso di strutture per la fauna selvatica;

Gli impegni si distinguono in *essenziali e accessori* (cfr. paragrafi 7.1 e 7.2).

Per alcuni tipi di investimento, le attività di gestione possono beneficiare del sostegno delle pertinenti operazioni agro-climatico-ambientali della misura 10 (cfr. par. 7.3).

7.1. IMPEGNI ESSENZIALI

Si considerano essenziali gli impegni la cui violazione impedisce di conseguire gli obiettivi dell'intervento.

Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta l'*esclusione* dal pagamento o la *decadenza* dal sostegno con restituzione degli eventuali importi già percepiti, maggiorati degli interessi.

L'esclusione o la decadenza dal sostegno si applicano ai singoli investimenti interessati dall'inadempienza ed eventualmente anche alla domanda nel suo complesso, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 880 del 17/9/2019 in conformità al decreto ministeriale attuativo del regolamento (UE) n. 640/2014, art. 35 e alla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017.

Sono impegni essenziali, in particolare:

- non avviare la realizzazione degli investimenti né sostenere le relative spese prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali spese propedeutiche alla presentazione della domanda;
- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 60% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno. Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA che il richiedente abbia indicato come tali nel quadro economico allegato alla domanda e abbia invece conteggiato erroneamente nel quadro della domanda comprendente gli importi relativi agli interventi previsti;
- non presentare il progetto definitivo/esecutivo con la relativa documentazione e la domanda di pagamento oltre il termine stabilito per la presentazione tardiva (cfr. par. 11.2.2 per il progetto definitivo/esecutivo e par. 12.2 per la domanda di pagamento);
- consentire ai soggetti incaricati il regolare svolgimento dei sopralluoghi in fase istruttoria, di controllo *in loco* o *ex post*;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati e curarne la manutenzione per il periodo richiesto senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del pagamento (cfr. par. 13.2 – *Sanzioni e riduzioni*).

7.2. IMPEGNI ACCESSORI

Si considerano accessori gli impegni la cui violazione non impedisce di raggiungere, sia pure parzialmente, gli obiettivi dell'operazione.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la *riduzione* del sostegno o l'eventuale *restituzione* della somma corrispondente, qualora già percepita, maggiorata degli interessi. L'entità della riduzione di pagamento è modulata in base alla rilevanza della violazione, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 880 del 17/9/2019 in conformità al Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14 (art. 35) e alla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017 (cfr. par. 13.2 – *Sanzioni e riduzioni*).

Sono impegni accessori, in particolare:

- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno. Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA che il richiedente abbia indicato come tali nel quadro economico allegato alla domanda e abbia conteggiato erroneamente nel quadro della domanda comprendente gli importi relativi agli interventi previsti;
- presentare il progetto definitivo/esecutivo con la relativa documentazione e la domanda di pagamento entro i termini stabiliti (cfr. par. 11.2 per il progetto e la documentazione definitivi e il par. 12.2 per la domanda di pagamento) ;
- evidenziare mediante apposita cartellonistica il sostegno all'intervento fornito dalle Istituzioni coinvolte;
- curare la manutenzione degli investimenti per il periodo richiesto.

7.3. IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI

Gli interventi di tipo 1 (*Impianto di formazioni arbustive e/o arboree*) e 2 (*Realizzazione di aree umide*) possono beneficiare del sostegno previsto dall'azione 10.1.7/1 per la gestione degli elementi realizzati, qualora sia aperto il relativo bando; gli interventi di tipo 3.1 o 3.3 (*Installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori o chirotteri*) possono beneficiare del finanziamento previsto per la loro manutenzione dal pertinente impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 – *Produzione integrata*, abbinabile anche alla misura 11 - *Agricoltura biologica*, qualora sia aperto un bando o,

nel caso di impegni già in corso, siano autorizzati l'assunzione o l'ampliamento del pertinente impegno facoltativo.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

8.1. RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

8.1.1. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento di approvazione della graduatoria - come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 - è il Responsabile delegato del Settore A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

8.1.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) il Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente della gestione delle misure agroambientali e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- > istruttoria e definizione dell'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno (accoglimento totale/parziale o non ammissione).
- > su delega dell'Arpea tramite apposita convenzione:
 - collaudo e predisposizione della proposta di liquidazione
 - controlli in loco e ex post.

8.1.3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno, il Dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);
- per la domanda di pagamento, il Direttore *pro tempore* dell'ARPEA.

8.2. TIPI DI DOMANDE

Per beneficiare del sostegno dell'operazione, i richiedenti devono presentare almeno due domande:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento del saldo

Inoltre possono essere presentate:

- domanda di correzione e adeguamento di errori palesi
- domanda di rideterminazione del contributo a seguito di appalto
- domanda di variante
- domanda di proroga
- domanda di pagamento dell'acconto
- domanda di rinuncia per il ritiro della domanda di sostegno/pagamento

9. DOMANDA DI SOSTEGNO

9.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio “PSR 2014-2020”, sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione “Agricoltura”. Il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell’apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso.

Sono irricevibili le domande rimaste in stato di “bozza” e le domande in formato cartaceo, anche se presentate entro i termini del bando.

Le domande possono essere presentate attraverso i CAA o in proprio.

Per accedere in proprio al servizio “PSR 2014-2020” il richiedente deve utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di 2° livello o la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)/Certificato digitale.

Con i servizi/strumenti indicati l’utente viene identificato e firma la domanda in modo digitale: pertanto l’invio della domanda deve essere effettuato da un richiedente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.).

In caso di problemi nell'utilizzo dell'applicativo, il servizio di assistenza è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi (tel. 011-0824455). E' utilizzabile anche l'indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) per l'iscrizione all'anagrafe agricola e l'apertura del fascicolo aziendale. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale dell'ARPEA.

Qualora non ci si rivolga ad un CAA, è possibile effettuare in proprio l'iscrizione all'anagrafe utilizzando il servizio "Anagrafe" sul portale www.sistemapiemonte.it, sezione "Agricoltura", accedendo mediante SPID di 2° livello o CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Altrimenti è possibile rivolgersi alla Direzione regionale Agricoltura e cibo utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", sezione modulistica:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it

Nella sezione anagrafica dell'impresa agricola o della Società/Ente ammissibile al sostegno in quanto incluso fra le categorie di beneficiari, è obbligatorio inserire un recapito di posta elettronica certificata (PEC) che rappresenta l'unico canale ufficiale di comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La casella PEC deve essere attiva e funzionante.

In fase di compilazione della domanda la procedura informatica presenta un menu dal quale è possibile selezionare uno o più interventi; in funzione delle selezioni effettuate vengono abbinati le dichiarazioni e gli impegni da sottoscrivere.

9.1.1. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente comprende dichiarazioni e impegni inerenti all'operazione in oggetto. I dati e le dichiarazioni sottoscritti hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

9.1.2. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e per ciascuno degli interventi previsti deve riportare le particelle catastali interessate, in coerenza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve essere corredata dei seguenti allegati:

- 1 per investimenti diversi dal semplice prolungamento/integrazione di filari preesistenti, o per i quali gli agricoltori si siano comunque avvalsi della progettazione di un professionista in possesso dei necessari requisiti (cfr. par. 9.1.3), la **scheda sintetica del progetto** comprendente le finalità e la descrizione degli interventi, conforme al *Modello 1* (cfr Allegato 2), compilata e sottoscritta dal progettista;
- 2 (*in alternativa alla scheda progettuale di cui al punto precedente*) per investimenti riguardanti esclusivamente l'integrazione o prolungamento di filari preesistenti, per i quali (come consentito dal PSR) l'agricoltore non intenda avvalersi della progettazione di un professionista abilitato, la **scheda di descrizione dell'impianto** conforme al *Modello 2* (cfr Allegato 2) compilata e sottoscritta dal richiedente;
- 3 il **quadro economico** degli interventi redatto dal soggetto che ha predisposto la scheda progettuale di cui ai punti precedenti (progettista o richiedente). Il quadro economico comprende un computo metrico estimativo che riporti la suddivisione delle spese per i diversi interventi da realizzare (se il progetto ne contempla più di uno) e la ripartizione tra importo di lavori/forniture e IVA. Il quadro economico tiene conto dei prezzi di riferimento contenuti nell'*Allegato 3* (per le imprese agricole) o nell'*Allegato 4* (per gli Enti pubblici), di eventuali altre voci pertinenti del prezzario regionale di riferimento e, per attività non comprese nel prezzario, di una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi o di un'analisi dei prezzi che consideri i tempi di lavoro e le tariffe orarie previste dal Contratto

nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.

Nella redazione del quadro economico occorre tener conto che, al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa totale prevista dalla domanda di sostegno e che la spesa totale ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% di tale importo, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento per importi ammissibili inferiori al 60% (cfr. par. 13.2 – Sanzioni e riduzioni). ;

- 4 la documentazione attestante l'eventuale *partecipazione a un progetto "Life"* dichiarata dal titolare della domanda validando l'apposito campo;
- 5 qualora il richiedente sia una Società, la *deliberazione dell'organo competente* che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di sostegno; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la *delega scritta* per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici, rilasciata al componente della società titolare della domanda di sostegno.

Gli allegati sono trasmessi **esclusivamente** in formato digitale .pdf attraverso il servizio "PSR 2014-2020-Procedimenti", effettuando i seguenti passaggi:

a) dalla domanda di sostegno (in cui si può rientrare inserendo il n. se già attribuito)

selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di sostegno Misure ad investimento-Domanda di sostegno" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui ai punti 1. e 2. selezionare la voce "Schede di descrizione degli interventi" e poi l'allegato denominato "Modello 1. Scheda sintetica del progetto" o "Modello 2. Scheda di descrizione dell'integrazione/prolungamento di filari";
- per l'allegato di cui al punto 3. selezionare la voce "Quadro economico degli interventi" e successivamente l'allegato denominato "Computo metrico con suddivisione della spesa fra i diversi interventi";
- per l'allegato di cui al punto 4. selezionare la voce "Progetto life" e quindi l'allegato denominato "Progetto Life in scansione";
- per l'allegato di cui al punto 5. selezionare la voce "Autorizzazione della Società al legale rappresentante, nel caso di Società" e di seguito l'allegato denominato "Delega nel caso di Soc. semplice o Deliberazione dell'Organo competente della Società".

- b) allegare i documenti. Possono essere allegati anche *file* di formati diversi dal *.pdf* (*Excel, Word, Access, ecc*) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i *file* degli atti in formato *.pdf* e che di eventuali difformità tra *.pdf* e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente;
- c) chiudere l'oggetto;
- d) firmare e trasmettere.

9.1.3. REQUISITI DEL PROGETTISTA

La competenza del progettista in campo agricolo-forestale e biologico viene verificata in fase istruttoria in base alla documentazione allegata alla progettazione definitiva (cfr. par. 11.2). Tale competenza si assume come posseduta in caso di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici o in caso di laurea in discipline biologiche. In assenza di tali elementi viene preso in considerazione il *curriculum* relativo agli studi compiuti e alle attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche). Ove necessario, il progettista incaricato può avvalersi della consulenza di esperti in materie specifiche, inerenti per esempio a gruppi sistematici come Chiroteri o Anfibi, con competenze adeguate agli interventi previsti.

Per investimenti della tipologia 3 (Installazione di strutture per la fauna selvatica), il progettista deve dimostrare una competenza in ambito ornitologico e/o naturalistico mediante un *curriculum* relativo agli studi e alle attività svolte, comprese eventuali pubblicazioni in materia e/o la conduzione di prove sperimentali o dimostrative riguardanti all'installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chiroteri in ambito agricolo; per il naturalista occorre allegare al progetto l'autocertificazione circa il possesso del diploma di laurea in materie biologiche, naturalistiche o ambientali e l'illustrazione delle attività svolte, comprese le eventuali pubblicazioni e prove sperimentali o dimostrative sopra indicate.

9.1.4. RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Ai fini della ricevibilità delle domande di sostegno, sono oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per la presentazione della domanda, assicurato in modo automatico dalla procedura informatica;
- la sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste;
- la presenza della documentazione richiesta, in funzione del tipo di interventi previsti.

Ai titolari delle domande non ricevibili verrà comunicato l'esito via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

10. AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)
--

Scaduto il termine per la presentazione, l'avvio del procedimento di approvazione della graduatoria viene comunicato mediante un avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP) – sezione annunci legali – ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i..

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte a verifica sulla completezza della documentazione allegata mediante Sistema Piemonte. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, è stilata una *graduatoria* ordinando le domande per punteggio decrescente secondo i criteri di selezione esposti nel paragrafo 6.4. I punteggi sono attribuiti in modo automatizzato a eccezione di quello riguardante la partecipazione a un progetto Life, dichiarata dal titolare della domanda validando l'apposito campo e allegando documenti la cui pertinenza deve essere verificata nel corso della valutazione sull'ammissibilità e finanziabilità. Alle domande ordinate per punteggio decrescente viene assegnato potenzialmente l'intera dotazione del bando, fino all'ultima domanda per la quale può essere assicurata la copertura totale dell'importo.

La graduatoria delle domande ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento del Responsabile delegato *pro tempore* del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli esiti sono comunicati agli interessati anche per posta elettronica certificata (PEC) attraverso Sistema Piemonte, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11.1. AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito della graduatoria costituisce:

- avvio del procedimento di istruttoria della domanda di sostegno (di 120 giorni di durata, ma contestualmente sospeso come precisato nel paragrafo successivo);
- richiesta dei documenti progettuali definitivi, che sospende il procedimento fino al giorno successivo alla loro presentazione.

11.2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI

11.2.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, i titolari della domanda di sostegno devono trasmettere all'Ufficio istruttore tramite Sistema Piemonte la seguente documentazione:

1. per investimenti diversi dal semplice prolungamento di filari preesistenti, o per i quali gli agricoltori si siano comunque avvalsi della progettazione di un professionista, il **progetto definitivo/esecutivo** redatto e sottoscritto da un progettista in possesso dei requisiti di cui al par. 9.1.3, risultanti da idonea documentazione.

Il progetto definitivo/esecutivo deve illustrare in particolare, in riferimento alle caratteristiche ambientali dell'area interessata, gli obiettivi dell'intervento, incluso l'eventuale miglioramento di zone Natura 2000 o di altre aree di pregio naturalistico, le scelte relative ad aspetti quali le specie vegetali e i materiali vivaistici utilizzati, il modulo di impianto, la tecnica di messa a dimora (concimazioni, apertura delle buche, eventuale uso di pacciamatura, di tutori e protezioni contro la fauna selvatica, ecc.).

Il progetto definitivo/esecutivo deve inoltre contenere le *tavole progettuali*, la descrizione di modalità e tempi (*cronoprogramma*) previsti di esecuzione dei lavori e delle cure colturali successive, la dichiarazione che i nuovi impianti rispettano le norme del codice civile e i regolamenti comunali (es. distanze da confini e strade). Il progettista è responsabile delle scelte tecniche operate e del cronoprogramma e deve curare la direzione dei lavori in fase di realizzazione.

Per gli investimenti della tipologia 3 (Installazione di strutture per la fauna selvatica) il progetto deve illustrare le finalità dell'intervento, indicando le specie di cui si intende favorire la nidificazione, le caratteristiche dei nidi da installare, la loro collocazione ecc., ed eventualmente la modalità con la quale l'intervento proposto può contribuire a valorizzare aree protette, zone "Natura 2000" o di particolare pregio naturalistico.

Nella redazione del progetto definitivo/esecutivo sono ammissibili variazioni rispetto a quanto previsto negli allegati alla domanda di sostegno, con particolare riferimento alle particelle e alle superfici oggetto degli investimenti e agli interventi previsti, a condizione che le modifiche apportate rispettino le prescrizioni del bando e non comportino il superamento dell'importo complessivo della domanda o la sua estromissione dalla parte utile della graduatoria;

2. per investimenti riguardanti esclusivamente l'integrazione o prolungamento di filari preesistenti, per i quali (come consentito dal PSR) l'agricoltore non intenda avvalersi della progettazione di un professionista abilitato, la **scheda di descrizione dell'impianto** conforme al *Modello 2* (cfr Allegato 2) compilata e sottoscritta dal richiedente;
3. la documentazione dettagliata riguardante la **rappresentazione cartografica** delle particelle catastali interessate e, all'interno di queste, delle superfici su cui si intendono realizzare gli investimenti, con l'indicazione del titolo di possesso delle particelle;
4. la **documentazione fotografica** del sedime d'opera prima degli interventi;
5. il **quadro economico definitivo** degli interventi, quale adeguamento al progetto definitivo/esecutivo del quadro economico di massima presentato con la domanda di sostegno. Il quadro economico definitivo tiene conto dei prezzi di riferimento contenuti, a seconda dei casi, negli *Allegati 3 o 4*, dei costi standard di cui all'*Allegato 5*, di eventuali altre voci pertinenti del prezzario regionale e, per attività non contemplate nel prezzario, di un'analisi dei prezzi che consideri i tempi di lavoro e le tariffe orarie previste dal Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria oppure degli esiti di una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi.

Nella redazione del quadro economico definitivo occorre tener conto che, al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa complessivamente prevista nella domanda di sostegno e che la spesa complessiva ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% di tale importo, pena l'applicazione di riduzioni fino

all'esclusione dal pagamento per importi inferiori al 60% (cfr. *par. 13.2 – Sanzioni e riduzioni*);

6. qualora il titolare della domanda non sia proprietario dei terreni interessati, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oppure l'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
7. per gli interventi ricadenti in aree demaniali o comunali, la regolare concessione o la richiesta di concessione o, se questa è scaduta, la richiesta di rinnovo e il pagamento del canone, fermo restando che il pagamento potrà essere erogato soltanto qualora l'istanza di concessione o di rinnovo abbia avuto esito positivo.
8. per gli interventi che richiedono la pronuncia o l'autorizzazione preventiva di altri Enti:
 - ove necessaria, la richiesta di autorizzazione comunale;
 - per gli interventi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, copia dell'istanza inoltrata al soggetto gestore in merito alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di gestione vigenti e/o alla sua eventuale assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

L'elenco dei soggetti gestori è consultabile al link:

<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>

- una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Ente competente, la documentazione relativa al parere di conformità. Qualora il parere favorevole sia condizionato al rispetto di determinate prescrizioni, il titolare della domanda dovrà trasmettere il progetto e i restanti documenti opportunamente modificati.

Il progetto e la documentazione definitivi sono trasmessi mediante il servizio "PSR 2014-2020- Procedimenti" effettuando i seguenti passaggi:

a) inserire il n. della domanda di sostegno che interessa ed entrare nella pratica:

selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di sostegno Misure ad investimento - Progetto definitivo" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui ai punti 1 e 2 selezionare la voce “Progettazione” e poi l’allegato denominato “Progetto definitivo-esecutivo” oppure “Scheda di descrizione dell’integrazione o prolungamento di filari preesistenti”;
 - per l’allegato di cui al punto 3 selezionare la voce “Rappresentazione cartografica delle particelle” e di seguito l’allegato denominato “Cartografia delle particelle interessate”;
 - per l’allegato di cui al punto 4 selezionare la voce “Documentazione fotografica del sedime d'opera ante interventi” e quindi l’allegato denominato “Documentazione fotografica”;
 - per l’allegato di cui al punto 5 selezionare la voce “Computo metrico definitivo” e successivamente l’allegato denominato “Computo metrico definitivo”;
 - per l’allegato di cui al punto 6 selezionare la voce “Autorizzazione del proprietario o esito procedure legge “Norme sui contratti agrari” e poi l’allegato denominato “Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi o esito procedura Legge 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per l’allegato di cui al punto 7 selezionare la voce “Concessione o richiesta di concessione comunale/demaniale” e di seguito l’allegato denominato “Concessione comunale/demaniale o richiesta di concessione o di rinnovo della concessione”.
 - per gli allegati di cui al punto 8:
 - scegliere la voce “Richiesta di pronuncia o di autorizzazione preventiva rivolta all’Ente competente (per gli interventi che lo richiedono per la loro localizzazione)” e di seguito il pertinente allegato: “Richiesta di Autorizzazione Comunale” o “Richiesta di pronuncia al soggetto gestore di area protetta o Natura 2000 circa la compatibilità o assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza”
 - una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Ente competente, selezionare la voce “Documentazione parere conformità” e il pertinente allegato: “Autorizzazione comunale, ove già acquisita” oppure “Parere di conformità in aree protette o Natura 2000, ove già acquisito”.
- b) allegare i documenti. Possono essere allegati file di formati diversi dal *.pdf* (*Excel, Word, Access, ecc*) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell’istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato *.pdf* e che di eventuali difformità tra *.pdf* e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente;
- c) chiudere l’oggetto;
- d) firmare e trasmettere.

Per gli Enti pubblici o gli Organismi di diritto pubblico, la documentazione da trasmettere con la progettazione definitiva dovrà comprendere la check list compilata per l'autovalutazione relativa alle "Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" ai sensi del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice degli appalti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Il modello di check list utile a dichiarare e verificare la procedura di aggiudicazione adottata è disponibile al seguente indirizzo sul sito internet dell'Arpea:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html

11.2.2 EVENTUALE PRESENTAZIONE TARDIVA

Qualora il progetto definitivo/esecutivo e la relativa documentazione siano presentati con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% dell'importo che sarebbe stato concesso se i documenti in questione fossero pervenuti entro il termine previsto. Oltre i 25 giorni di calendario di ritardo il progetto e la documentazione sono irricevibili.

11.3. CONTROLLI ISTRUTTORI

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento e della presentazione del progetto definitivo/esecutivo, gli Uffici istruttori svolgono controlli riguardanti in particolare:

- la completezza e la validità formale della documentazione presentata,
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi,
- il rispetto delle condizioni definite con le presenti disposizioni;
- la valutazione tecnico-economica delle schede progettuali, della relativa documentazione e della loro corrispondenza con gli interventi e gli obiettivi indicati in domanda;
- qualora necessaria, una visita sul luogo oggetto del progetto;
- procedure atte ad evitare duplicazioni di finanziamento, anche rispetto a misure di altri periodi di programmazione.

Ove necessario, gli Uffici istruttori possono richiedere eventuale documentazione aggiuntiva e dettare prescrizioni tecnico-culturali per gli interventi, senza aumento della spesa indicata in domanda.

Eventuali particelle catastali indicate come oggetto di investimento nella domanda di sostegno e/o nel progetto definitivo/esecutivo, ma non ancora inserite nel sistema informativo agricolo regionale in quanto derivate da recenti frazionamenti, possono essere ammesse a finanziamento se conformi alle condizioni stabilite nel bando, qualora la situazione descritta sia adeguatamente documentata e verificata in fase istruttoria.

11.4. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla fine dell'istruttoria il funzionario incaricato definisce l'importo ammissibile e redige il verbale di istruttoria con la proposta di ammissione (totale o parziale) o di revoca della domanda.

I provvedimenti con gli esiti di istruttoria sottoscritti dal Dirigente responsabile sono comunicati agli interessati via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal suo avvio, fatte salve le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

11.5. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI APPALTO

Gli Enti Pubblici, tenuti a seguire le procedure definite dal D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori, qualora a seguito dell'ammissione a finanziamento occorra procedere a gara, dopo l'espletamento di questa e il conseguente affidamento e comunque prima della presentazione di altre domande (variante, acconto, liquidazione), devono presentare sempre tramite il portale SIAP una richiesta di rideterminazione del contributo, cui va allegata la specifica check-list di post assegnazione.

Il Settore competente per l'istruttoria della domanda di sostegno procede alla valutazione della richiesta e degli atti allegati e alla rideterminazione della spesa ammissibile. Si precisa che non è possibile riutilizzare l'eventuale importo derivante da riduzione della spesa a seguito di appalto per finanziare altre spese.

11.6. EVENTUALE DOMANDA DI VARIANTE

11.6.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

E' ammissibile al massimo una domanda di variante dei documenti approvati al termine dell'istruttoria della domanda di sostegno, a condizione che le modifiche previste:

- non modifichino finalità ed obiettivi dell'intervento;
- non comportino un aumento del contributo complessivo concedibile (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non prevedano trasferimenti di economie di spesa da lotti funzionali approvati ad altri non previsti nel progetto approvato.
- non provochino una diminuzione del punteggio e/o una variazione di elementi rilevanti a parità di punteggio, tali da far scendere la domanda al di sotto della prima delle domande risultate ammissibili ma non finanziabili nella graduatoria approvata;

Non costituisce variante l'adeguamento del progetto alle prescrizioni derivanti dal giudizio di valutazione di incidenza espresso dal soggetto gestore di un sito della rete Natura 2000.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammissibili in particolare:

- modifiche tecniche delle operazioni approvate;
- una diversa suddivisione della spesa tra singoli lotti funzionali omogenei previsti dal progetto originario.

Per "lotto funzionale omogeneo" si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento (es. siepe, filare, area umida).

L'eventuale richiesta di variazione alla relazione tecnica o al progetto approvato deve essere presentata all'Ufficio istruttore competente mediante l'apposita sezione su Sistema Piemonte e, nel caso di interventi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, anche al soggetto gestore.

La richiesta di variazione deve essere corredata:

- da una relazione tecnica del direttore dei lavori nella quale siano esplicitate le motivazioni delle modifiche al progetto inizialmente approvato, con un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si viene a determinare a seguito della variante;
- da un nuovo computo metrico o almeno da un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella che risulta dalla variante.

Ogni richiesta di variante deve essere presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni e/o all'effettuazione dei lavori previsti dalla variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Se il beneficiario sceglie di attuare a una variante senza attendere l'autorizzazione dell'Ufficio istruttore, assume il rischio che le relative spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo qualora la variante non venga autorizzata.

11.6.2. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La variante può essere autorizzata previa verifica del rispetto delle condizioni sopra indicate.

Ove necessario, l'Ufficio istruttore dovrà acquisire il parere favorevole del soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 o del Comune.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, l'Ufficio istruttore comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria.

Non potranno essere riconosciuti eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento.

11.7. CAMBIO DI BENEFICIARIO

In caso di cambio di beneficiario conseguente a modifiche societarie quali fusioni, incorporazioni, vendite, successioni ecc., il nuovo titolare della domanda deve:

- a. rientrare tra i possibili beneficiari dell'operazione;
- b. farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente beneficiario.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare tale cambiamento al Settore competente e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola unica.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12.1. EVENTUALE DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

Il beneficiario può richiedere un acconto riferito a uno o più lotti funzionali, purché il relativo importo non superi l'80% della somma ammissibile al sostegno.

Alla domanda di pagamento dell'acconto, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (cfr. par. 9.1), devono essere allegate:

> copia delle fatture

In base al manuale procedurale dell'ARPEA:

-- PER LE FATTURE E I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽¹⁾ EMESSI DAL 1 GENNAIO 2021:
nella descrizione della fattura deve essere riscontrato l'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, del CUP o di indicazione equipollente (dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Nei casi da 1 a 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

¹ Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale.

-- PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽²⁾ EMESSI ENTRO IL 31/12/2020:

Il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture e/o i documenti contabili equivalenti:

1. emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
2. emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.),
3. bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.

Nei casi da 1 a 3, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale e/o sul documento contabile equivalente originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile. Nel caso di fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, ecc.), e nel caso di altri documenti contabili l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx,anno bando) nella causale del bonifico, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

² Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo;

- > **documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti effettuati**, mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

12.2. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

A seguito della conclusione dei lavori, la domanda di pagamento del saldo e i relativi allegati dovranno essere trasmessi entro il 31/12/2023 esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (cfr par. 9.1).

Scadenze successive potranno essere stabilite per le domande di sostegno divenute finanziabili a seguito di eventuali scorrimenti della graduatoria.

In casi debitamente motivati, gli Uffici istruttori possono concedere proroghe a seguito di richiesta motivata del titolare della domanda di sostegno (cfr. par. 12.3 – *Domanda di proroga*).

Qualora la domanda venga presentata con un ritardo non superiore a 25 giorni di calendario rispetto alla data richiesta, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% dell'importo che sarebbe stato concesso se la domanda fosse pervenuta entro il termine stabilito. Oltre i 25 giorni di calendario di ritardo la domanda di pagamento è irricevibile.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- > **relazione finale** su lavori/attività svolti, comprensiva di tavole, computi, ecc.
- > **copia delle fatture**

In base al manuale procedurale dell'ARPEA:

-- PER LE FATTURE E I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽³⁾ EMESSI DAL 1 GENNAIO 2021:
nella descrizione della fattura deve essere riscontrato l'inserimento, da parte del fornitore del

³ Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale.

beneficiario, del CUP o di indicazione equipollente (dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Nei casi da 1 a 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

-- PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI (4) EMESSI ENTRO IL 31/12/2020:

Il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture e/o i documenti contabili equivalenti:

1. emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,

⁴ Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale.

2. emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.),
3. bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.

Nei casi da 1 a 3, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale e/o sul documento contabile equivalente originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile. Nel caso di fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, ecc.), e nel caso di altri documenti contabili l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx,anno bando) nella causale del bonifico, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo;

- > **documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti effettuati**, mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

12.3. DOMANDA DI PROROGA

Per la realizzazione degli interventi può essere richiesta al massimo una proroga. La domanda deve essere presentata con le medesime modalità della domanda di sostegno.

La proroga è concessa dall'Ufficio istruttore in presenza di motivazioni oggettive non imputabili alla volontà del beneficiario e tiene conto dei vincoli stagionali alla realizzazione degli interventi.

L'Ufficio istruttore comunica al beneficiario la decisione di concedere/non concedere la proroga richiesta.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014; tali controlli consistono, in particolare:

- a) nella verifica della realizzazione degli interventi conclusi e rendicontati e della loro conformità a quanto ammesso al sostegno;
- b) in una visita sul luogo delle operazioni e degli investimenti sovvenzionati, salvo eventuali deroghe secondo quanto previsto nello stesso articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- c) nella verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) nella verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) nella verifica sul mantenimento degli impegni e della finanziabilità secondo i criteri di selezione;

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati è definito l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

La domanda può essere inoltre sottoposta a "controllo in loco" come definito negli articoli 49 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sulla base dell'esito del controllo in loco il controllore può ridefinire l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

13.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI

Affinché le spese sostenute per la realizzazione degli interventi possano essere riconosciute, sono ammissibili le seguenti modalità di pagamento:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*: il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) *Carta di credito e/o bancomat*. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) *Pagamenti effettuati tramite il modello F24* relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, devono essere intestati allo stesso beneficiario.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture e delle relative disposizioni di pagamento.

13.2. SANZIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l’importo del sostegno richiesto (derivante dalle spese rendicontate dal beneficiario) sia superiore di oltre il 10% rispetto all’importo del sostegno erogabile (come risultante a seguito dell’accertamento della spesa sostenuta) si applica una sanzione. Essa corrisponde alla differenza tra l’importo del sostegno richiesto e l’importo del sostegno erogabile, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

In applicazione dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, del decreto ministeriale che disciplina, tra l’altro, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale e della deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 2.05.2017 (provvedimento quadro per le penalità del PSR in tema di misure non connesse alla superficie e agli animali), la determinazione dirigenziale n. 880 del 17/9/2019 ha definito le modalità di applicazione delle *riduzioni di pagamento* in relazione ai 3 indici di verifica della violazione degli impegni: *gravità, entità e durata*. La riduzione potrà costituire il 3% o il 5% o il 10% dell’importo totale ammesso, da erogare o erogato.

In caso di ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo (definita “inadempienza grave”), il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti. Il beneficiario è altresì escluso

dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 19-1504 del 12/06/2020 (BURP n. 35 del 27/08/2020), la Regione Piemonte ha approvato il quadro sanzionatorio applicabile alle domande di sostegno/pagamento del PSR per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.

Alla conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo, non sono finanziabili spese eccedenti l'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno.

Gli importi ammessi a finanziamento (comprensivi dell'eventuale acconto) devono risultare almeno pari al 70% di quelli richiesti con la domanda di sostegno. Per percentuali $\geq 60\%$ e $< 70\%$ si applicano riduzioni di pagamento crescenti; al di sotto del 60% si applica l'esclusione dal pagamento e la restituzione degli importi eventualmente già erogati a titolo di acconto. Ai fini del rispetto dell'impegno la valutazione dell'investimento tiene conto sia della realizzazione fisica che della spesa documentata. Inoltre non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA che il richiedente abbia indicato come tali nel quadro economico allegato alla domanda e abbia conteggiato erroneamente nel quadro della domanda comprendente gli importi relativi agli interventi previsti

13.3. CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex-post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti se entro 5 anni o 10 anni dal pagamento del saldo, a seconda del tipo di investimento, si verifica una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, viene richiesta la restituzione del sostegno a suo tempo percepito dal beneficiario.

Le inadempienze in questione e quelle di minor rilevanza - tali da determinare riduzioni commisurate alla loro entità, gravità e durata - sono classificate nella citata determinazione dirigenziale n. 880 del 17/9/2019 .

14. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi e presentazione della domanda di pagamento entro il termine fissato, tenendo conto dell'eventuale proroga concessa dall'Ufficio istruttore e fatto salvo il ritardo che non comporta l'inammissibilità dell'istanza;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto di impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito gravemente negativo di un controllo ex post;
- in caso di ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo.

In caso di mancato rispetto di impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione (vedi punto *13.2 Sanzioni e riduzioni*).

15. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

15.1. RITIRO DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010" di Sistema Piemonte.

L'Ufficio istruttore competente, preso atto della comunicazione di rinuncia, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

15.2. RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può richiederne il riesame o presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

15.3. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 9 *Domanda di sostegno*.

La domanda da presentare ai fini della correzione e adeguamento degli errori palesi sostituisce integralmente la domanda precedente e, pertanto, va compilata in tutte le sue parti, compresi gli allegati.

L'errore palese è considerato tale quando chi l'ha compiuto ha agito in buona fede e sia evidente che trattasi di mero errore materiale.

L'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare potrà riconoscere come valido l'errore palese.

La domanda di correzione e adeguamento di errore palese riferita alla domanda di sostegno è inefficace ai fini della modifica della graduatoria di merito già approvata. Per quanto attiene alla correzione di errori palesi nella domanda di pagamento si fa riferimento e si rimanda alle "Linee guida per l'individuazione di errori palesi" pubblicate sul sito di ARPEA.

15.4. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;

- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- g. circostanze eccezionali.

Il caso di cui alla lettera g. deve essere inteso nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo”.

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate.

In tutti i casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica per iscritto a mezzo PEC all’Ufficio istruttore la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante in modo incontestabile tali evenienze.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme e Regolamenti dell’Unione Europea:

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);
- singoli provvedimenti di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 e dei Piani delle Aree protette (nazionali e regionali) (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>);

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 .

Norme statali

- D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- DM n. 2588 del 10.03.2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15589>;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9743>

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po:

<https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>

Norme e atti regionali

- l.r. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/indiceCronoLeggi.do>
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 "L.r. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." e s.m.i.
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-misure-conservazione>
- DGR n. 24-9076 del 27.05.2019 che modifica la DGR n.33-5174 del 12/6/2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e di recupero e ripristino ambientale"
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>
- deliberazione della Giunta Regionale n. 32-4953 del 2 maggio 2017 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017"
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/19/attach/dgr_04_953_990_02052017.pdf
- deliberazione della Giunta Regionale n. 19-1504 del 12/06/2020 (BURP n. 35 del 27/08/2020), relativa al quadro sanzionatorio da applicare alle domande di sostegno/pagamento del PSR del Piemonte per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.

- deliberazione della Giunta Regionale n. 45-4413 del 22 dicembre 2021 avente per oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 e Reg (UE) 2020/2220. PSR 2014-2022 del Piemonte. Prolungamento della programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2021-2022. Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”. Disposizioni per l’attivazione di un bando per la presentazione di nuove domande” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5/01/2022 <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/01/siste/00000197.htm>

Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni – misure non SIGC Organismo Pagatore Arpea:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19850_misure-non-sigc.html

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde 800.333.444* (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E’ anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it

L’Assistenza applicativa all’anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.

BANDO 2022 - ALLEGATO 2 -

**PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO**

Indice generale

1 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE.....	2
1.1 INDICAZIONI GENERALI.....	2
1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI.....	3
1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE.....	5
1.1.3 PREPARAZIONE DEL TERRENO.....	6
1.2 SIEPI CAMPESTRI.....	6
1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE.....	7
1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE.....	9
1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI.....	10
1.3 FILARI.....	11
1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI) E FASCE BOSCAE.....	12
1.5 ALBERI ISOLATI.....	14
1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE.....	14
2 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ZONE UMIDE.....	16
2.1 FONTANILI.....	17
2.2 MACERI.....	18
2.3 ALTRE ZONE UMIDE (STAGNI, PALUDI, ECC.).....	18
2.4 GESTIONE DELLE AREE UMIDE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE.....	22
3 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA.....	23
4 – INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE.....	25
DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	25
5 – MODULISTICA.....	26

1 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 INDICAZIONI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione o nel ripristino di formazioni arbustive e/o arboree atte a svolgere in ambito agricolo funzioni di connessione ecologica, di zone per il rifugio e l'alimentazione della fauna selvatica inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, anche al fine di favorire un graduale miglioramento del paesaggio agrario tradizionale e l'eventuale schermatura di elementi dissonanti.

Gli interventi possono riguardare il prolungamento di siepi o filari preesistenti e/o il ripristino di eventuali tratti mancanti.

Le formazioni vegetali oggetto dell'intervento, anche dopo il raggiungimento del pieno sviluppo, non devono rientrare nella definizione di "bosco" di cui all'art. 3 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", integrato dall'art. 24 comma 2 della l.r. n. 17 del 12 agosto 2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013".

Fra le formazioni vegetali di nuova realizzazione ed eventuali boschi, o tra due boschetti di nuova realizzazione, deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza. Tuttavia, gli elementi lineari oggetto dell'operazione (siepi e filari) possono essere collegati con un bosco a una loro estremità, al fine di costituire tratti di connessione ecologica. La fascia di almeno 30 metri di larghezza interposta fra gli elementi oggetto dell'intervento e gli eventuali boschi, o tra due boschetti oggetto dell'intervento, può quindi essere attraversata da formazioni vegetali lineari di raccordo (anch'esse ammissibili al sostegno dell'operazione, se ne soddisfano i requisiti).

In deroga alla regola generale, le formazioni arbustive/arboree possono essere collocate anche a meno di 30 m di distanza da un bosco, a condizione che costituiscano elementi accessori di un'area umida di nuova realizzazione, atti ad accrescere le diversità biologica di tale ambiente.

I nuovi impianti devono essere, per quanto possibile, distanziati da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza.

In caso di impianto su argini di risaia o su strisce di terreno delimitate da elementi non modificabili dall'agricoltore (es. canali, strade campestri), la fascia centrale e le fasce di rispetto inerbite possono essere di larghezza inferiore a quella richiesta dalla regola generale, a condizione di occupare nel loro insieme l'intera striscia di terreno disponibile.

Come previsto dal PSR, è vietato eliminare le formazioni arbustive e arboree e le aree umide presenti in azienda, anche se non oggetto di sostegno, risultanti dal fascicolo aziendale relativo all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno. Sono fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza o fitosanitari, comunicati all' Ufficio istruttore competente con almeno 10 giorni di preavviso, e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o alloctone o di arbusti lianosi (es. rovo).

1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI

Per gli impianti devono essere impiegate esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presenti nel territorio interessato; sono escluse le specie invasive individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con la DGR 24-9076 del 27/5/2019.

Di seguito sono elencate le specie utilizzabili nelle formazioni oggetto del sostegno, con indicazioni relative al portamento e alle esigenze di luce, tipo di suolo e caratteristiche ambientali. Specie diverse possono essere ammesse (se autoctone e non invasive) soltanto nel caso in cui la scelta sia adeguatamente motivata dal progettista, con particolare riferimento alle caratteristiche sopra indicate e alle condizioni pedologiche e idrologiche del sito in cui si prevede di effettuare l'impianto.

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>	Albero 3° grandezza	Media	Sciolti	Fresco
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbusto	Media	Indifferente	Indifferente
Caco	<i>Diospyros kaki</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Albero 3° grandezza	Bassa	Compatti	Fresco
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Indifferente
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Albero 2° grandezza	Media (da giovane)	Sciolti	Fresco
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto secco
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Albero 2° grandezza	Elevata (da adulta)	Sciolti	Fresco
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Fresco
Gelso	<i>Morus alba</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbusto	Media	Indifferente	Secco
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco
Noce comune	<i>Juglans regia</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Fresco
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Umido
Omiello	<i>Fraxinus ornus</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Pado	<i>Prunus padus</i>	Albero 4° grandezza	Media	Indifferente	Molto fresco
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Molto fresco
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Indifferente
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>	arbusto	Elevata	Compatti	Umido
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto fresco
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	arbusto	Indifferente	Indifferente	Indifferente
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Secco
Spincervino	<i>Rhamnus cathartica</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco
Tiglio a grandi foglie	<i>Tilia platyphyllos</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Indifferente
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	Albero 2° grandezza	Media	Indifferente	Fresco

1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE

La scelta del materiale vivaistico è essenziale per la buona riuscita dell'impianto; oltre alla qualità delle piantine occorre porre attenzione all'idonea provenienza, meglio se locale ovvero discendente da popolamenti da seme individuati sul territorio regionale (Registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi del d.lgs. 386/2003). La provenienza locale assicura che le piante utilizzate siano adatte alle caratteristiche del territorio nel quale vengono poste a dimora, garantendo maggiori percentuali di successo e rapidità di crescita. E' consigliato l'impiego di piante

provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto¹.

In genere sono da preferire le piante allevate in contenitore o in pane di terra rispetto a quelle a radice nuda poiché offrono maggiori garanzie di attecchimento e possono essere conservate per periodi più lunghi qualora le attività di impianto debbano essere sospese.

Per le specie adatte (pioppo nero, salice bianco, da ceste, cenerino, rosso e ripaiolo) possono essere utilizzate talee anche prelevate sul posto, ove possibile, o astoni (pioppo bianco) di 1-2 anni.

Il materiale di propagazione deve essere munito di *certificato di provenienza* o *d'identità clonale*.

Per i generi botanici di seguito indicati il materiale di propagazione deve essere munito dei seguenti documenti:

- passaporto delle piante ("passaporto verde"): *Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus, Viburnum*;
- documento di commercializzazione: *Corylus*.

Non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e sono quindi soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato.

1.1.3 PREPARAZIONE DEL TERRENO

La preparazione del terreno riveste un'importanza considerevole per la buona riuscita dell'impianto. Si compone delle seguenti fasi:

- *scarificazione* (o *rippatura*), per lavorazioni profonde in terreni pesanti, cioè ad alto tenore di limo o argilla o in presenza di strati di suolo induriti;
- *aratura superficiale*;
- *erpatura/fresatura* per l'affinamento del terreno.

¹ Cartografia degli ambiti ecologici e schede dei materiali di base possono essere consultati sul sito http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/52/attach/dddb140002965_660.pdf

1.2 SIEPI CAMPESTRI

Le siepi campestri oggetto dell'operazione sono formazioni arbustive e/o arboree ad andamento lineare, disposte su una fila o due file parallele.

Per garantire un'efficace funzione ecologica è raccomandato l'impiego di piante a sviluppo dimensionale diversificato, in modo da ottenere a regime una vegetazione pluristratificata.

La siepe dovrà essere composta da almeno quattro specie, distribuite in modo irregolare lungo lo sviluppo lineare; in ciascuna siepe campestre la specie prevalente in termini numerici non deve rappresentare più del 40% del numero complessivo delle piante messe a dimora; le due specie prevalenti non più del 80% e le tre specie prevalenti non più del 90%.

Per essere ammissibile al sostegno della misura ogni tratto di siepe di nuova costituzione deve essere lungo almeno 25 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di siepi preesistenti o per la connessione di elementi preesistenti;
- siepi finalizzate alla schermatura di manufatti, la cui lunghezza può essere inferiore a 25 metri se commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

Per la realizzazione di siepi adatte alle diverse condizioni stagionali le possibilità di combinazione tra specie sono molteplici, in base a portamento ed esigenze ecologiche. La scelta della tipologia strutturale più adatta è dettata dai servizi ambientali attesi (connessione ecologica, creazione di habitat per specie d'interesse conservazionistico o utili in agricoltura, frangivento, miglioramento paesaggistico, specie favorevoli agli impollinatori, ecc.) oltre che da eventuali limitazioni di spazio o vincoli giuridici (distanze da confini, reti tecnologiche, fasce di pertinenza ecc.).

Possono essere definiti tre tipi strutturali principali di siepe:

- *formazioni arbustive*: altezza non superiore ai 5 m con ingombro in termini di proiezione delle chiome a terra in genere contenuto in 5 m;
- *formazioni arboree o arboreo–arbustive con alberi di 3° e 4° grandezza* associati ad arbusti;
- *formazioni arboree o arboreo–arbustive con alberi di 1° e 2° grandezza con sviluppo in altezza da 20 a oltre 30 m, associabili ad arbusti e ad alberi di 3° e 4° grandezza.*

Per quanto riguarda il *sesto d'impianto*, sono previste le seguenti disposizioni e distanze tra le piante:

- sulla fila, 1-2 m per le specie arbustive, 2-4 m per le arboree di 3°-4° grandezza e 6-12 m per quelle di 1-2° grandezza;
- per impianti su più file, la distanza tra le file può variare da 3 a 6 m.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di moduli compositivi e strutturali impiegabili nella costituzione di siepi campestri, in funzione delle diverse condizioni stazionali:

- ambienti secchi o molto secchi e/o suoli a elevato potere drenante;
- ambienti soggetti a ristagno idrico, anche stagionale;
- ambienti privi di fattori limitanti.

1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE

In questo tipo di ambienti si possono realizzare siepi di tipo arbustivo o arboreo-arbustivo a sviluppo contenuto.

1.2.1.1 Formazioni arbustive

Formazioni arbustive multifunzionali indicate per ambienti secchi e/o suoli ad alto potere drenante, adattabili anche a contesti ripari, da realizzare a gruppi di 2-3 esemplari per specie con finalità di connessione ecologica e di tutela della biodiversità per la presenza di specie a frutti eduli appetiti dalla fauna.

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*)

Corniolo (*Cornus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa canina (*Rosa canina*)

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) - ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) - ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

a ₁	a ₁	a ₁	a ₂	a ₂	a ₃	a ₃	a ₄	a ₄	a ₄
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(ogni cella = 2 m)

a₁ , a₂ ecc. indicano a titolo di esempio specie diverse di arbusti (senza riferimenti alle loro dimensioni).

1.2.1.2 Formazioni arboreo-arbustive a sviluppo moderato

Formazioni arboreo-arbustive multifunzionali a sviluppo contenuto indicate per ambienti secchi e/o suoli ad alto potere drenante, adattabili anche a contesti ripari, con finalità di connessione ecologica e di tutela della biodiversità per la presenza di specie a frutti eduli appetiti dalla fauna.

Alberi (A3/A2)

Orniello (*Fraxinus ornus*) A3

Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) A3

Roverella (*Quercus pubescens*) A2

Bagolaro (*Celtis australis*) A2

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*)

Corniolo (*Cornus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa canina (*Rosa canina*)

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) - ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) - ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

A3/A2	a	a	a	A3/A2	a	a	a	A3/A2
-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE

Fascia tampone adatta a stazioni con suoli sempre freschi, anche soggetti a ristagno idrico, particolarmente gradevole anche dal punto di vista estetico per la presenza di specie con fogliame dal colore acceso in autunno e fioritura vistosa in primavera.

Alberi (A2/A1)

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2

Cerro (*Quercus cerris*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1

Salice bianco (*Salix alba*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Ontano (*Alnus glutinosa*) A3

Betulla (*Betula pendula*) A3

Pioppo tremolo (*Populus tremula*) A3

Pado (*Prunus padus*) A4

Arbusti (a)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Frangola (*Frangula alnus*)

Salice cenerino (*Salix cinerea*)

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Schema esemplificativo:

A2/A1	a	a	A3/A4	a	a	A2/A1	a	a	A2/A1
-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI

Formazione multifunzionale adatta a suoli privi di limitazioni significative, sciolti, in ambiente fresco. Le specie impiegabili sono in gran parte quelle tipiche degli habitat forestali di pianura, riconducibili al querceto-carpineteto.

Alberi (A2/A1)

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2

Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3

Gelso (*Morus alba*) A4

Ciavardello (*Sorbus torminalis*) A3

Arbusti o piccoli alberi (a/A4)

Corniolo (*Cornus mas*) (a)

Nocciolo (*Corylus avellana*) (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*) (a)

Fusaggine (*Euonymus europaeus*) (a)

Melo selvatico (*Malus sylvestris*) A4

Schema esemplificativo:

A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	aA2/A1
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	--------

(ogni cella = 2 m)

1.3 FILARI

I filari oggetto dell'intervento sono formazioni lineari regolari, mono o plurispecifiche, composte da piante arboree governate ad alto fusto e generalmente disposte in file semplici o binate.

In caso di ripristino di tratti mancanti o di prolungamento di un filare preesistente, deve essere utilizzata la specie che costituisce tale elemento preesistente.

Gli impianti devono rispettare la densità minima di 15 piante ogni 100 metri lineari, con non più di 7 metri di interasse fra due piante consecutive.

In caso di ripristino di fallanze o di prolungamento di filari preesistenti con distanze di impianto inferiori a 7 metri, devono essere adottate le distanze dei filari preesistenti.

Per essere ammissibile al sostegno ogni tratto di filare di nuova costituzione deve essere lungo almeno 50 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di filari preesistenti o per la connessione di elementi preesistenti;
- i filari finalizzati alla schermatura di manufatti, la cui lunghezza può essere inferiore a 50 metri se commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI) E FASCE BOScate

I boschetti e le fasce boscate, non rientrando nella definizione di "bosco", devono presentare un'estensione inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri ².

La scelta delle specie arbustive e arboree deve tener conto delle associazioni fitosociologiche caratteristiche del territorio e della dinamica evolutiva interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e degli habitat significativi preesistenti. In proposito valgono le indicazioni fornite per le siepi campestri (cfr. Par. 1.1).

Ogni formazione deve comprendere almeno 4 specie diverse, adatte alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto; nell'ambito di ciascun boschetto o fascia boscata la specie prevalente in

² misurazione effettuata alla base esterna dei fusti

termini numerici non deve rappresentare più del 40% del numero complessivo delle piante messe a dimora; le due specie prevalenti non più del 80% e le tre specie prevalenti non più del 90%.

I *boschetti* oggetto dell'intervento sono formazioni di modeste dimensioni a prevalenza di specie arboree. Con riferimento alla densità di impianto si individuano orientativamente le seguenti tipologie.

Densità (piante/ettaro)	Sesto di impianto indicativo (m)
750-900	3,5 x 3,5
901-1.300	3 x 3
1.301-2.000	3 x 2

Le *fascie boscate* possono essere costituite da 3 o più file affiancate, abbinando filari composti di soli arbusti e filari con arbusti e alberi, anche di prima grandezza, con interfila pari a 3 m.

Ciascuna fascia boscata deve essere lunga almeno 25 metri; può essere di lunghezza inferiore se commisurata a quella di una struttura da schermare.

Qualora la fascia boscata venga realizzata con la prevalente funzione di fascia tampone lungo un corso d'acqua, il filare ad esso prospiciente può essere composto di soli arbusti oppure prevedere un'alternanza di specie arbustive e specie arboree a sviluppo contenuto (3° e 4° grandezza), per ridurre le interferenze con la fascia spondale qualora si verificano criticità di carattere idraulico.

Alberi (A2/A1)

Farnia (*Quercus robur*) A1

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Ciliegio (*Prunus avium*) A2

Cerro (*Quercus cerris*) A2

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3

Arbusti (a)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*)

Nocciolo (*Corylus avellana*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Fusaggine (*Euonymus europaeus*)

Frangola (*Frangula alnus*)

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Schema esemplificativo del modulo di base ripetibile:

A2/A1	a	A3/A4	a	A2/A1	a	A3/A4	a
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

interfila = 3 m

A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

interfila = 3 m

a	a	a	a	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

(ogni cella = 2 m)

1.5 ALBERI ISOLATI

Le piante arboree isolate oggetto del sostegno devono appartenere a specie adatte alle condizioni pedoclimatiche locali.

Intorno a ciascuna pianta deve essere mantenuto libero da infestanti, senza far ricorso al diserbo chimico, un quadrato di 1-2 metri di lato, attorniato da una fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri di larghezza.

1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal PSR, le formazioni arbustive e/o arboree e le relative fasce di rispetto inerbite dovranno essere mantenute fino al termine del 10° anno successivo a quello in cui l'intervento sarà completato, nel rispetto dei seguenti impegni:

- controllare le infestanti intorno alle piante oggetto del sostegno senza ricorrere al diserbo chimico. Il controllo delle infestanti deve essere conseguito mediante lavorazioni del terreno per 1 m di larghezza a cavallo dei filari e/o mediante dischi o quadrotti pacciamanti collocati alla base delle piante;
- condurre attività di monitoraggio volte a rilevare tempestivamente l'eventuale colonizzazione da parte di specie vegetali alloctone (*) e, ove necessario, condurre attività di controllo/eradicazione (**);
- rimpiazzare le piante morte oggetto del sostegno entro la primavera successiva;
- gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;
- non trattare con prodotti fitosanitari le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere;
- ove opportuno, effettuare potature di formazione e mantenimento. Il governo delle piante arboree dovrà essere ad alto fusto; nel caso dei filari è ammessa la capitozzatura per specie che, governate in questo modo, costituiscono una componente del paesaggio agrario tradizionale.

(*) Per il monitoraggio di eventuali specie alloctone si consiglia di fare riferimento alla documentazione disponibile alle pagine pertinenti del sito regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

(**) Gli interventi di prevenzione/gestione/estirpazione/contenimento dovranno essere eseguiti ai sensi della DGR n.33-5174 del 12/6/2017 e quindi in base alle metodologie riportate sulle schede monografiche regionali.

Gli impegni decennali di gestione delle formazioni vegetali oggetto del sostegno e delle fasce di rispetto inerbite possono essere compensati dall'azione 10.1.7/1 (Gestione degli elementi naturaliformi dell'agroecosistema) con pagamenti annui pari a 1.000 euro/ha, ridotti a 80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

2 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ZONE UMIDE

L'intervento consiste nella realizzazione e/o ripristino di aree umide (laghetti, stagni, maceri, fontanili, ecc.), anche con funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

Per una descrizione delle tipologie di zone umide presenti nella nostra regione si rinvia alla pubblicazione dal titolo: "Le zone umide del Piemonte", realizzata dalle Direzioni Regionali Ambiente e Agricoltura con la collaborazione dell'ARPA Piemonte, scaricabile alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte>

Alla stessa pagina, sono disponibili i link che consentono di consultare la banca dati *online* delle varie tipologie di zone umide ed un servizio *web-gis* per la visualizzazione della cartografia e della distribuzione sul territorio regionale delle zone umide censite.

Gli interventi oggetto del sostegno comprendono, oltre a operazioni di scavo, rimodellamento, canalizzazione, ecc., anche la costituzione di formazioni erbacee tipiche di zone umide, comprese quelle disposte a margine della zona allagata con funzioni di protezione e schermatura (es. cannicciati). Sono ammissibili le specie riconosciute come autoctone per il Piemonte; è da escludere l'impiego di specie naturalizzate.

Nella risistemazione o costituzione delle zone umide e, in particolare, delle canalizzazioni per l'afflusso e il deflusso dell'acqua si raccomanda il massimo utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nella costituzione delle pareti, del fondo e delle sponde dei bacini non è ammesso l'impiego di cemento e, tranne che in casi adeguatamente motivati, di altri elementi artificiali. L'impiego di teli plastici per l'impermeabilizzazione, in particolare, è ammissibile soltanto se risultano impraticabili tecniche alternative di ingegneria naturalistica.

Non sono ammesse l'asportazione di materiale di scavo all'esterno dell'azienda né l'aggiunta di materiale di riporto proveniente dall'esterno, tranne che in casi debitamente motivati in funzione delle finalità ambientali dell'intervento.

In caso di movimenti terra, dovranno essere adottate le misure previste dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (DGR 33-5174 del 12/6/2017 e s. m.i):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Le aree umide devono essere, per quanto possibile, distanziate da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza.

E' opportuno che gli eventuali percorsi pedonali e i punti di accesso al pubblico non interessino l'intero perimetro dell'area umida o siano adeguatamente schermati o distanziati dai suoi margini, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione dei diversi tipi di aree umide previsti nell'ambito della presente operazione.

2.1 FONTANILI

I fontanili sono zone umide originariamente costituite a fini irrigui, basate sulla captazione dell'acqua da falde freatiche superficiali prossime al piano di campagna. Essi vengono realizzati mediante un'escavazione (testa di fontana) all'interno della quale sono infissi tubi di ferro o cemento (in luogo dei tradizionali tini o botti senza fondo) da cui si originano le sorgenti (occhi o polle). L'acqua viene trasportata a valle attraverso un canale che costituisce l'asta del fontanile.

Nell'area che comprende la testa di fontana, il canale e la fascia circostante si formano ecosistemi di origine artificiale, analoghi all'ambiente delle risorgive naturali, che tuttavia in assenza di manutenzione tendono a interrarsi per il deposito di argilla e dei resti della vegetazione acquatica, in particolare nella zona della testa per via del flusso più lento. In tale situazione sono necessari interventi di recupero e di periodica manutenzione.

L'intervento riguarda operazioni di ripristino quali lo scavo della testa di fontana e dell'asta, l'acquisto e la posa dei tubi di captazione dell'acqua, la sistemazione delle ripe e del bordo, ecc.

Le pareti dello scavo (ripe) nella testa del fontanile devono avere una pendenza piuttosto lieve,

atta a prevenire il franamento del terreno e a favorire l'insediamento della vegetazione palustre. Laddove la pendenza deve essere più accentuata per carenza di spazio disponibile, è necessario ricorrere a opere di sostegno quali viminate, fascinate, muretti di ciottoli.

Il materiale dello scavo deve essere accumulato attorno alla testa di fontana in modo da formare un bordo alla sommità delle ripe, di solito rialzato rispetto al piano di campagna, che può essere consolidato con la piantumazione di piante arbustive e arboree secondo le disposizioni di cui al par. 1.

2.2 MACERI

I maceri sono bacini artificiali di forma generalmente rettangolare, della profondità di circa 1,5-2 metri, un tempo utilizzati nella lavorazione tradizionale della canapa. La coltura ebbe per secoli e fino ai primi decenni del Novecento un'ampia diffusione nella pianura padana, prima di essere abbandonata a favore di coltivazioni più redditizie. Gli steli di canapa erano posti a macerare nell'acqua per consentire la separazione della fibra, che richiedeva faticose operazioni manuali.

Con la scomparsa della canapa, i maceri vennero sovente interrati per recuperare superfici coltivabili. La tendenza non si è invertita con la parziale ripresa della coltura, verificatasi in anni recenti con il sostegno comunitario, non essendo più utilizzate le tecniche tradizionali di macerazione.

I maceri ancora presenti costituiscono una testimonianza significativa dell'agricoltura del passato e, nonostante le modeste dimensioni, possono contribuire alla diversità biologica degli ecosistemi agrari.

Sono ammissibili al sostegno gli scavi per il ripristino della profondità del bacino, i lavori per assicurare l'approvvigionamento idrico anche durante il periodo estivo, ecc.

Considerato che fra le finalità dell'intervento è compresa la salvaguardia della memoria storica, è opportuno che sia rispettato ove possibile l'andamento originario delle sponde.

2.3 ALTRE ZONE UMIDE (STAGNI, PALUDI, ECC.)

Il ripristino e, in particolare, la costituzione *ex novo* di aree umide quali stagni e paludi necessitano di attenta progettazione e di una realizzazione e gestione accurate per le loro implicazioni fisiche, chimiche, ecologiche e sociali.

Di seguito si riportano alcuni orientamenti generali per la progettazione e realizzazione di aree umide; ulteriori suggerimenti operativi (oltre che nozioni botaniche e faunistiche) sono reperibili nel manuale “Realizzazione e ripristino di aree umide”, predisposto dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

L'allagamento deve interessare, per almeno il 75% delle aree oggetto dell'intervento, almeno 6 mesi all'anno secondo un calendario di massima da indicare nel progetto. In aree umide di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, al fine di favorire la fase riproduttiva dovrà essere garantita la sommersione dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.

Sono fatti salvi eventuali motivi di forza maggiore che impediscano l'allagamento, da comunicarsi tempestivamente all'Ufficio istruttore competente.

Il bacino allagato deve avere superficie minima di 4 mq e deve trovarsi a un livello inferiore al piano di campagna, ottenuto mediante uno scavo che, ove le dimensioni dell'area umida lo consentano, modelli il profilo del terreno a gradini creando diverse profondità dell'acqua, da 30 a 200 cm, in modo da favorire l'insediamento di formazioni vegetali caratterizzate da differenti esigenze ecologiche.

La profondità può essere più o meno differenziata. A scopo orientativo si esemplificano due tipologie che possono essere considerate nella progettazione dell'intervento. Nelle *zone umide ad acque basse*, finalizzate in particolare ad ospitare le fasi acquatiche della vita degli anfibi e le comunità ornitiche legate a questo tipo di ambiente soprattutto per la riproduzione, è sufficiente una profondità di 30-35 cm. Nelle *zone umide ad acque più profonde* possono essere presenti settori con profondità variabile da 30 a 70 cm e settori fino a 2 metri di profondità, in modo da costituire un habitat più complesso e più ricco di diversità biologica.

Zona di afflusso dell'acqua

Per convogliare l'acqua nell'area umida è opportuno utilizzare preferenzialmente canalizzazioni realizzate con materiali naturali (legname, terra, pietrame) ; laddove ciò non sia praticabile si potrà ricorrere a canalette di cemento o a tubi in materiali quali pvc o alluminio, valutando in questo caso l'adozione di adeguate misure di mascheramento. E' opportuno che siano allestiti dispositivi (anche automatici) atti a regolare il flusso dell'acqua. In ogni caso deve essere garantita una distribuzione omogenea, che si può ottenere con l'immissione da più punti disposti a distanze regolari sul canale o sul tubo di afflusso dell'acqua, lungo tutta la larghezza dell'area umida in

prossimità della zona di afflusso.

Questa modalità di immissione rende più omogenea la distribuzione dell'acqua e ne riduce la velocità. Il flusso può essere ulteriormente rallentato, qualora necessario, immettendo l'acqua da tubazioni o canalette poste a un livello più alto di quello dell'area umida o mediante l'attrito esercitato da rocce o vegetali nella zona di afflusso.

Al fine di ottenere una più efficace azione di separazione solido/liquido, è opportuno che a ridosso dei punti di afflusso sia presente una zona di acque profonde.

E' importante che la zona di afflusso dell'acqua sia accessibile per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari al fine di garantire l'approvvigionamento idrico (ad esempio in caso di ostruzione del canale) e per l'eventuale monitoraggio di parametri quali portata, temperatura, ossigenazione, azoto organico, ammoniaca (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Sponde

La zona litoranea costituisce un elemento di particolare importanza all'interno dell'area umida. Le rive devono seguire un andamento irregolare e sinuoso, con presenza diffusa di insenature e anfratti, per incrementare l'estensione delle zone di contatto fra l'acqua e la terra. In tal modo è possibile offrire agli animali selvatici una più ampia disponibilità di aree adatte al rifugio, al riposo e alla nidificazione, aumentando anche la funzione di filtro naturale del bacino per una maggiore estensione dei canneti.

La pendenza delle sponde deve essere tale da consentire un'agevole risalita degli animali che escono dall'acqua. In punti di minore erosione è opportuna la presenza di sponde a substrato ghiaioso, inframmezzate ai tratti coperti dalla vegetazione. Se funzionale alle finalità dell'intervento, è anche ammissibile la costituzione di zone o fasce sabbiose nei pressi dell'area sommersa.

Isole

All'interno di aree umide sufficientemente ampie, è opportuno prevedere rilievi terrosi emergenti dall'acqua (isole), al fine di diversificare l'habitat e di offrire ad anfibi, uccelli e rettili un riparo dai predatori e dall'uomo e migliori opportunità di nidificazione. Le isole possono in parte indirizzare e rallentare il moto dell'acqua, intercettare il vento e schermare l'insolazione estiva. Esse inoltre

rendono più interessante l'osservazione naturalistica per eventuali visitatori.

La presenza, il numero e la dimensione delle isole dipendono dall'ampiezza dell'area umida. In linea di massima è opportuno che le isole abbiano un'estensione di almeno 25 mq, con un'altezza minima dalla superficie dell'acqua di almeno 30 cm, che occorre incrementare qualora si preveda l'impianto di piante arboree. Tra l'isola e l'argine interno del bacino è opportuno che sia presente una zona di acqua profonda. Anche nell'isola, come sulle rive dell'area umida, per favorire la risalita di animali come gli anatidi occorre che lungo le sponde vi sia una zona libera da vegetazione, inghiaata e digradante dolcemente verso l'acqua, nella porzione meno esposta all'azione erosiva dell'acqua.

Zona di deflusso dell'acqua

La zona di deflusso consente la regolazione del flusso e del livello dell'acqua e può consistere in una o più bocche ricavate all'interno di un argine, mediante tubi di pvc regolabili in modo da pescare nell'acqua a diverse profondità.

Come per la zona di afflusso, occorre prevedere l'accessibilità per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari (ad esempio in caso di ostruzione dei punti di scolo) e per l'eventuale monitoraggio sulla quantità e qualità dell'acqua in uscita dal bacino (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Arginatura perimetrale

Per aree umide di ampie dimensioni può essere opportuna un'arginatura esterna al fine di evitare esondazioni nell'eventualità di precipitazioni intense.

Occorre effettuare una buona compattazione con rulli per ridurre la permeabilità dell'argine e i fenomeni erosivi.

La larghezza dell'argine alla sua sommità deve essere di almeno 1 m qualora vi si voglia ricavare un sentiero pedonale o di almeno 5 m per evitare il sifonamento a seguito di scavi di animali quali le nutrie.

Nel definire le dimensioni dell'arginatura occorre tener conto anche della successiva riduzione di funzionalità dell'argine dovuta al suo assestamento e alla progressiva sedimentazione di materiali sul fondo dell'area allagata.

Canale perimetrale

E' opportuno che a margine della zona umida sia realizzato (all'interno degli argini perimetrali, ove presenti) un canale perimetrale di profondità di almeno 80 cm, volta ad evitarne un rapido interrimento, e di ampiezza idonea a garantire nei periodi di scarsa disponibilità idrica una riserva adeguata alle dimensioni del bacino.

Il materiale ricavato dallo scavo del canale perimetrale può essere utilizzato per realizzare l'arginatura perimetrale dell'area umida.

2.4 GESTIONE DELLE AREE UMIDE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal PSR, le aree umide e le relative fasce di rispetto inerbite dovranno essere mantenute almeno fino al termine del 10° anno successivo a quello in cui l'intervento sarà completato. In particolare, è richiesto il rispetto dei seguenti impegni:

- curare la sistemazione e pulizia degli argini;
- controllare l'idroperiodo, la portata e i livelli idrici;
- non utilizzare gli invasi oggetto del sostegno per l'acquacoltura o la pesca;
- condurre attività di monitoraggio volte a rilevare tempestivamente l'eventuale colonizzazione da parte di specie alloctone vegetali (*) e, ove necessario, condurre attività di controllo/eradicazione (**);
- gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;
- non trattare con prodotti fitosanitari le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

(*) Per il monitoraggio di eventuali specie alloctone si consiglia di fare riferimento alla documentazione disponibile alle pagine pertinenti del sito regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

(**) Gli interventi di prevenzione/gestione/estirpazione/contenimento dovranno essere eseguiti ai sensi della DGR n.33-5174 del 12/6/2017 e quindi in base alle metodologie riportate sulle schede monografiche regionali.

Gli impegni decennali di gestione delle aree umide oggetto del sostegno e delle fasce di rispetto inerbite possono essere compensati dall'azione 10.1.7/1 (Gestione degli elementi naturaliformi dell'agroecosistema) con pagamenti annui pari a 1.000 euro/ha, ridotti a 80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

3 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

Il monitoraggio ambientale ha evidenziato che la conduzione intensiva dell'agricoltura e l'eliminazione di elementi quali alberi isolati, macchie ed incolti, concorrono alla riduzione delle popolazioni di uccelli legati all'ambiente agrario e di chiroteri (pipistrelli).

Al fine di compensare la carenza dei siti idonei alla riproduzione e al rifugio della fauna selvatica e di favorire la diversità biologica dell'ecosistema, l'intervento sostiene l'installazione su superfici condotte dal richiedente di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chiroteri (*bat-box*) e di altre strutture (es. mangiatoie) atte a favorire specie di interesse conservazionistico.

Nel precedente periodo di programmazione il grado di utilizzo dei nidi artificiali e delle *bat-box* installate è apparso variabile, sia in funzione delle cure rivolte a collocazione, pulizia e manutenzione dei nidi nel tempo, sia soprattutto delle caratteristiche dell'ambiente in cui erano collocati. Tenendo conto di tali indicazioni e degli esiti di rilievi specialistici [cfr in particolare Assandri, Griggio et al. su *Biological Conservation* 205 (2017)], i nidi artificiali e le mangiatoie devono essere collocati su formazioni naturaliformi arbustive e/o arboree, situate nelle vicinanze di coltivazioni condotte dal richiedente applicando i metodi di produzione integrata o biologica, attestati dall'adesione all'operazione 10.1.1 o alla misura 11 e/o ai rispettivi sistemi di certificazione riconosciuti. Qualora non siano presenti formazioni naturaliformi arbustive-arboree, le cassette nido e le *bat box* possono essere collocate su supporti artificiali ai margini o nelle vicinanze di colture condotte dal richiedente, su superfici che siano anch'esse nella sua disponibilità.

Le strutture oggetto della richiesta di sostegno devono essere installate secondo un progetto predisposto da un professionista o da un esperto in ambito ornitologico o naturalistico, che valuti preventivamente le possibilità di effettivo utilizzo da parte della fauna selvatica e ne segua la fase di realizzazione.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.

L'installazione dei nidi artificiali può essere prevista qualora l'ambiente sia idoneo all'insediamento degli uccelli che si intendono favorire. Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chiroterri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su superfici non coltivate che siano anch'esse nella sua disponibilità (es. superfici boschive, macchie, incolti). E' opportuno che tali superfici non siano prossime alla viabilità di accesso abitualmente percorsa dai mezzi per le operazioni colturali e che siano poste a una distanza da eventuali fonti di illuminazione tale da minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Sono ammissibili nidi artificiali in materiali quali legno, cemento e segatura, segatura e argilla espansa, con foro adatto all'utilizzo da parte di uccelli insettivori (orientativamente, 26-32 mm di diametro per scriccioli e cince e circa 40 mm per specie quali, ad esempio, codiroso, pettirosso e torcicollo), e nidi per chiroterri.

I nidi devono essere posizionati con la base ad un minimo di 2 metri di altezza dal suolo e collocati preferibilmente in autunno, o in alternativa prima della fine dell'inverno.

Al fine di garantire la funzionalità delle cassette nido e delle bat box finanziate dalla presente operazione, il PSR prevede che ne sia curata la manutenzione per i cinque anni successivi a quello in cui saranno installate. Rientrano nelle operazioni manutentive eventuali interventi di riparazione delle strutture, la pulizia di fine stagione per l'eliminazione di parassiti, escrementi e vecchi nidi, l'eventuale verniciatura protettiva esterna (per i modelli in legno).

La manutenzione dei nidi per uccelli insettivori o chiroterri può essere compensata nell'ordine di 55 euro per ogni ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo previsto nell'ambito della operazione 10.1.1 (*Produzione integrata*) e della misura 11 (*Agricoltura biologica*). Il premio facoltativo è calcolato su un rapporto minimo di 10 cassette nido per ettaro. Trattandosi di un impegno aggiuntivo non può essere separato dagli impegni di base: l'aiuto relativo alla

manutenzione potrà quindi essere erogato soltanto se l'agricoltore assumerà e manterrà per un quinquennio gli impegni di base dell'operazione 10.1.1 o della misura 11 e il pertinente Impegno facoltativo "Manutenzione di nidi artificiali".

4 – INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

In zone "Natura 2000" e in aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009, può essere finanziato l'allestimento di strutture finalizzate a una fruizione ecocompatibile di uno o più investimenti contemplati nei paragrafi precedenti, realizzati nell'ambito della presente operazione o di analoghi interventi di precedenti Programmi di sviluppo rurale (misura 216 del PSR 2007-2013, azione F4 del PSR 2000-2006). In particolare, sono finanziabili elementi quali:

- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna,
- zone di sosta, segnaletica, pannelli didattici/informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

La segnaletica non deve contenere alcun messaggio promozionale o riferimento a strutture ricettive o ad altre attività economiche.

L'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione, qualora risulti effettivamente necessaria per valide motivazioni, deve prevedere un utilizzo per quanto possibile limitato con impiego esclusivo di lampade ad alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato.

Il PSR richiede la manutenzione di tali strutture per i dieci anni successivi a quello in cui saranno completati.

5 – MODULISTICA

MODELLO 1 – Scheda sintetica del progetto sottoscritta dal progettista, da allegare alla domanda di sostegno (tranne che nei casi in cui è ammessa la presentazione del modello 2).

MODELLO 2 – Scheda di descrizione dell'impianto sottoscritta dal richiedente, da allegare alla domanda di sostegno e alla documentazione definitiva qualora gli interventi previsti comprendano *esclusivamente l'integrazione e/o il prolungamento di filari preesistenti* e il richiedente non si avvalga della progettazione di un professionista.

MODELLO 1

PSR 2014-2020 - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO PER L'OPERAZIONE 4.4.1
(ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA)

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO

Il presente modello, debitamente compilato e sottoscritto dal progettista, deve essere allegato alla domanda di sostegno (tranne che nel caso in cui gli interventi previsti comprendano esclusivamente il prolungamento e/o l'integrazione di filari preesistenti e il richiedente non si avvalga della progettazione di un professionista. In questo caso deve essere allegato il modello 2).

> DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

CUAA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

COMUNE SEDE LEGALE

PROVINCIA

> DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (NOME E COGNOME)

REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

2. DETTAGLIO DELL'IMPIANTO

n. identificativo dell'impianto	Tipologia elemento	Dimensioni dell'impianto		Specie	n° di piante da porre a dimora:	
		Superficie (ha)	Lunghezza (m)		per specie	totale impianto
1	<i>(es.: siepe)</i>	<i>(es.: Ligustro)</i>	8	25
				<i>(es.: Prugnolo)</i>	5	
				<i>(es.: Olivello spinoso)</i>	4	
				<i>(es.: Corniolo)</i>	8	
2	<i>(es.: siepe)</i>	<i>(es.: Ligustro)</i>	4	19
				<i>(es.: Prugnolo)</i>	6	
				<i>(es.: Rosa canina)</i>	5	
				<i>(es.: Corniolo)</i>	4	
3	<i>(es.: boschetto)</i>	...		<i>(es.: Tiglio)</i>	12	58
				<i>(es.: Frassino)</i>	10	
				<i>(es.: Acero campestre)</i>	14	
				<i>(es.: Biancospino)</i>	12	
				<i>(es.: Frangola)</i>	10	
...

3. MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE *(indicare per ciascuna specie e per ciascun impianto di cui alla tabella precedente, le dimensioni e la tipologia del materiale vivaistico impiegato: es., piante a radice nuda, con zolla, ecc.)*

4. TECNICHE DI MESSA A DIMORA E CURE SUCCESSIVE *(per ciascun impianto di cui alla tabella precedente; compreso l'uso di protezioni, pacciamatura, concimazione, ecc.)*

5. PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO *(barrare la casella corrispondente)*

6. L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE

1. TIPO DI INTERVENTO *(barrare la casella corrispondente)*

realizzazione di un'area umida

ripristino di un'area umida preesistente

2. DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

3. TIPOLOGIA DI AREA UMIDA CHE SI INTENDE REALIZZARE O RIPRISTINARE: *(barrare la casella corrispondente):*

fontanile

macero

altra zona umida *(stagno, palude, ecc.; specificare nella casella sottostante)*

4. FINALITA' DELL'INTERVENTO *(es. stagno destinato a favorire la riproduzione degli anfibi)*

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

FASE DI SCAVO *(estensione e profondità; dove previsto, sagomatura delle sponde ed eventuale presenza di isole)*

CANALIZZAZIONI *(per afflusso e deflusso, dove previsti: lunghezza, profondità e sezione)*

ARGINATURA PERIMETRALE *(altezza, larghezza sommitale)*

LOCALIZZAZIONE, COMPOSIZIONE ED ESTENSIONE DELLE FASCE ERBACEE *(se previste, per es. canneto con funzione di schermatura)*

6. PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

7. PREVISTI PUNTI E PERCORSI DI ACCESSO *(barrare la casella corrispondente)*

solo per interventi di gestione e manutenzione

anche per la fruizione dell'area

8. L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

1. DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

2. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche disposizioni del presente Allegato 2)*

3. DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Tipologia struttura	Materiale	n.	Tipo supporto	Estensione della superficie agricola di riferimento (ha)
<i>(es.: cassetta nido per Passeriformi)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>15</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>1,5</i>
<i>(es.: cassetta nido per Passeriformi)</i>	<i>(es.: cemento - segatura)</i>	<i>10</i>	<i>(es.: palo / albero /...)</i>	<i>1,0</i>
<i>(es.: cassetta nido per Strigiformi)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>1</i>	<i>(es.: palo / albero /...)</i>	<i>...</i>
<i>(es.: bat-box)</i>	<i>(es.: cemento e argilla espansa)</i>	<i>4</i>	<i>(es.: palo / albero /...)</i>	<i>...</i>
<i>(es.: mangiatoia)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>2</i>	<i>(es.: palo / albero /...)</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

4. PERIODO PREVISTO PER L'INSTALLAZIONE

5. L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

() UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA

1) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

() UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

2) DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

3) DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

4) DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Tipologia struttura	Materiale	n.	Dimensioni	Elemento di riferimento
---------------------	-----------	----	------------	-------------------------

<i>(es.: capanno da osservazione)</i>	<i>(es.: legno)</i>	2	...	<i>(es.: area umida realizzata con misura 216 PSR 2007-2013)</i>
<i>(es.: pannello didattico)</i>	<i>(es.: alluminio, plexiglass, forex, ecc)</i>	4	...	<i>(es.: boschetto realizzato con misura 4.4.1 PSR 2014-2020)</i>
...

5) PERIODO PREVISTO PER L'INSTALLAZIONE

Data

Firma
(Il progettista)

MODELLO 2

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 4.4.1 (ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA)

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
*per interventi che riguardano esclusivamente l'integrazione
e/o il prolungamento di filari preesistenti*

Il presente modello, compilato e sottoscritto dal richiedente, costituisce: (*barrare una delle due caselle*):

allegato alla domanda di sostegno

parte della documentazione definitiva da presentare per le domande di sostegno finanziabili.

NUMERO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

> DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

CUAA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

COMUNE SEDE LEGALE

PROVINCIA

> DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (NOME E COGNOME)

1. DESCRIZIONE DEL FILARE O DEI FILARI PREESISTENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE E/O PROLUNGAMENTO *(dimensioni, composizione, riferimento alle particelle aziendali interessate, ecc.)*

2. FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le Disposizioni di cui all'Allegato 2 del bando)*

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

n° progress. del filare	Specie vegetale	Lunghezza attuale (m) (*)	Lunghezza prevista dopo l'intervento (m)	n° di piante da porre a dimora:		
				per integrazione di fallanze nel filare	per prolungam. del filare	totali

(*) lunghezza comprensiva degli eventuali tratti mancanti di cui si prevede l'integrazione

4. L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

5. MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE

6. TECNICHE DI MESSA A DIMORA E CURE SUCCESSIVE (compreso l'uso di protezioni, pacciamatura, concimazione, ecc.)

7. PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

Data

Firma

(Il titolare della domanda di sostegno /
Il legale rappresentante)

FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE: COSTI APPLICABILI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE DELLE IMPRESE

Elenco prezzi Agricoltura 2021 per la valutazione e verifica dei costi relativi alla realizzazione di opere e lavori in materia agricola. (D.D. n. 146 del 16/02/2021 pubblicata sul B.U. n. 9 s.o. 1 del 4/3/2021 e s.m.i.)

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
--------	-------------	---------------------------------

1. REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO

Gruppo.VI.A1	<i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,09 / m ²
Gruppo.VI.A9	<i>Abbattimento di alberi di specie alloctone</i> posti in condizioni di minima difficoltà (comparabili con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta:	
Gruppo.VI.A9.05	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 66,72 / cad.
Gruppo.VI.A9.10	per piante di altezza tra m 11 e m 20	€ 95,30 / cad.
Gruppo.VI.A9.15	per piante di altezza tra m 21 e m 30	€ 227,52 / cad.
Gruppo.VI.A9.20	per piante di altezza superiore a m 30	€ 384,04 / cad.
Gruppo.VI.A10	<i>Concimazione di fondo</i> eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	€ 222,94 / ha
Gruppo.V.A3	<i>Scarificazione</i> alla profondità di cm 70 - 80 con distanza fra i denti non superiore a m 1, con due passate in croce.	€ 379,59 / ha

1.2 FORNITURA DELLE PIANTE

Gruppo.VI.B1	<i>Fornitura</i> , compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di <i>specie arbustive autoctone</i> di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
Gruppo.VI.B2	- a radice nuda e/o con pane di terra;	€ 1,86 cad.
Gruppo.VI.B3	- in contenitore;	€ 2,40 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.	
Gruppo.VI.B36	<i>Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore.</i>	€ 2,01	cad.
Gruppo.VI.B40	<i>Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora, delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito; h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri; r = numero minimo di ramificazioni basali; z = fornito in zolla; v = fornito in vaso o fitocella:</i>		
Gruppo.VI.B43	cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z	€ 12,63	cad.
Gruppo.VI.B44	corylus avell. , c. a. purp. h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 11,61	cad.
Gruppo.VI.B45	corylus avell. contorta h. = 1,00 - 1,25 z	€ 31,27	cad.
Gruppo.VI.B46	crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 7,00	cad.
Gruppo.VI.B53	sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 6,84	cad.
Gruppo.VI.B55	viburnum opalus h. = 0,80 - 1,00 r = 3 z/v	€ 14,56	cad.
Gruppo.VI.B4	<i>Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:</i>		
Gruppo.VI.B5	- a radice nuda e/o con pane di terra;	€ 1,62	cad.
Gruppo.VI.B6	- in contenitore;	€ 1,92	cad.
Gruppo.VI.B35	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito.</i>	€ 45,89	cad.
Gruppo.VI.B7	<i>Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora, delle sottoelencate specie arboree, cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali; v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri:</i>		
Gruppo.VI.B8	acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 32,48	cad.
Gruppo.VI.B9	acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z	€ 21,84	cad.
Gruppo.VI.B10	acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z	€ 58,17	cad.
Gruppo.VI.B13	alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z	€ 30,04	cad.
Gruppo.VI.B14	betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z	€ 36,91	cad.
Gruppo.VI.B15	carpinus betulus cfr = 10 - 12 z	€ 68,89	cad.
Gruppo.VI.B16	carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	€ 199,17	cad.
Gruppo.VI.B17	carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z	€ 8,79	cad.
Gruppo.VI.B18	carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z	€ 36,91	cad.
Gruppo.VI.B21	celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 36,91	cad.
Gruppo.VI.B22	corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z	€ 35,41	cad.
Gruppo.VI.B23	crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 53,30	cad.
Gruppo.VI.B25	fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z	€ 48,03	cad.
Gruppo.VI.B26	fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 26,18	cad.
Gruppo.VI.B27	morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z	€ 36,38	cad.
Gruppo.VI.B29	populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z	€ 19,40	cad.
Gruppo.VI.B30	prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50	€ 33,98	cad.
Gruppo.VI.B31	quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z	€ 43,68	cad.
Gruppo.VI.B32	salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2	€ 23,43	cad.
Gruppo.VI.B33	sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z	€ 43,68	cad.
Gruppo.VI.B34	tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 36,38	cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
1.3 MESSA A DIMORA PIANTE		
Gruppo.VII.C2	<i>Messa a dimora di arbusti</i> comprendente scavo della buca, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg.10 di letame maturo, reinterro e piantagione dei soggetti e un bagnamento:	
Gruppo.VII.C3	buca di cm 30 x 30 x 30	€ 4,63 cad.
Gruppo.VII.C4	buca di cm 50 x 50 x 50	€ 10,30 cad.
Gruppo.VII.C5	<i>Messa a dimora di alberi</i> in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci e ogni altro onere - buca di m 1 x 1 X 0,70.	€ 15,37 cad.
Gruppo.VII.C6	<i>Concimazione localizzata</i> , eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Alternativa alla concimazione di fondo Gruppo.VI.A10 e già compresa nelle voci Gruppo.VII.C2 e Gruppo.VII C5).	€ 0,36 cad.

1.4 ELEMENTI ACCESSORI

Gruppo.VII.D2	<i>Posa di materiale vegetale</i> , ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale <i>pacciamatura</i> per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	€ 0,41 cad.
Gruppo.VII.D1	<i>Pacciamatura localizzata</i> con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	€ 1,30 cad.
Gruppo.VII.D3	<i>Pacciamatura localizzata</i> con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa	€ 1,44 cad.
Gruppo.VII.D4	<i>Disco pacciamante</i> in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%:	
Gruppo.VII.D5	tipo quadrato cm 40x40	€ 0,77 cad.
Gruppo.VII.D6	tipo tondo diametro cm 40	€ 0,81 cad.
Gruppo.VII.D7	<i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	€ 1,63 cad.
Gruppo.VII.D8	<i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame, diametro cm 6, lunghezza cm 220.	€ 2,69 / m
Gruppo.VII.D10	<i>Pali tutori</i> stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8.	€ 4,66 cad.
Gruppo.VII.D9	<i>Picchetti di segnalazione</i> delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	€ 0,27 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
--------	-------------	---------------------------------

2. REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE

2.1 RIPULITURA DEL TERRENO

Gruppo.VI.A1	<i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,09 / m ²
Gruppo.VI.A9 Gruppo.VI.A9.05 Gruppo.VI.A9.10 Gruppo.VI.A9.15 Gruppo.VI.A9.20	<i>Abbattimento di alberi di specie alloctone</i> posti in condizioni di minima difficoltà (comparabili con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta: per piante di altezza inferiore a m 10 per piante di altezza tra m 11 e m 20 per piante di altezza tra m 21 e m 30 per piante di altezza superiore a m 30	€ 66,72 / cad. € 95,30 / cad. € 227,52 / cad. € 384,04 / cad.
Gruppo.VII.E6	<i>Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale</i> , di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 2,36 / m ²

2.2 CANALI E ARGINI PERIMETRALI

Gruppo.VII.G1	<i>Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente</i> , compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli, con materiale prelevato nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato.	€ 4,80 / m ³
---------------	--	-------------------------

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
2.3 TALEE E VEGETAZIONE ERBACEA		
Gruppo.VII.H1	<i>Fornitura di talee</i> (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm:	
Gruppo.VII.H2	diametro inferiore a 3 cm (ramaglia)	€ 5,22 / q
Gruppo.VII.H3	diametro superiore a 3 cm (talee e astoni)	€ 0,36 cad.
Gruppo.VII.H4	<i>Inserimento di talee a chiodo</i> di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/m ²) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte.	€ 0,48 cad.
Gruppo.VII.G3	<i>Realizzazione di una fascinata</i> eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 11,00 / m
Gruppo.VII.G4	<i>Inerbimento</i> di una superficie piana o inclinata tramite <i>semina a spaglio</i> di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, e ogni altro onere esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a 1.000 mq.	€ 0,80 / m ²
Gruppo.VII.H5	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina:	
Gruppo.VII.H6	per superfici inferiori a 1.000 mq	€ 1,76 / m ²
Gruppo.VII.H7	per superfici comprese fra 1.000 e 3.000 mq	€ 1,65 / m ²
Gruppo.VII.H8	per superfici superiori a 3.000 mq	€ 0,99 / m ²
Gruppo.VII.G5	<i>Formazione di prato</i> , compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta:	
Gruppo.VII.G6	con preparazione manuale del terreno;	€ 1,51 / m ²
Gruppo.VII.G7	compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12;	€ 1,63 / m ²
Gruppo.VII.G8	comprese, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore a cm 30.	€ 2,35 / m ²

FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE: COSTI APPLICABILI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE DEGLI ENTI PUBBLICI

Prezzi di riferimento per **Opere e Lavori Pubblici** nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2021 (D.G.R. n. 19-3632 del 30/07/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 s.o. 1 del 05/08/2021)

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
--------	-------------	---------------------------------

1. REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO

23.A00.A00.005	<i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Compresa depezzatura, concentrazione ed eventuale eliminazione della ramaglia, su indicazione della Direzione Lavori. Condizioni operative medie	€ 1.372,66 / ha
20.A27.L00	(Per l'estirpo di piante arboree alloctone) - Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 114,10 / cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 162,03 / cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 306,94 / cad.
20.A27.L00.020	per piante di altezza superiore a m 30	€ 509,39 / cad.
23.A25.C05.005	<i>Concimazione di fondo</i> eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	€ 285,43 / ha

1.2 FORNITURA DELLE PIANTE

18.P06.A20	<i>Fornitura</i> , compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm):	
18.P06.A20.005	- a radice nuda;	€ 1,90 cad.
18.P06.A20.010	- in contenitore di capacità inferiore a 1 litro;	€ 2,15 cad.
18.P06.A20.015	- in contenitore di capacità minima 1 litro;	€ 3,16 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
18.P06.A40.005	<i>Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore.</i>	€ 2,57 cad.
18.P06.A55	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella:</i>	
18.P06.A55.020	cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z	€ 16,17 cad.
18.P06.A55.025	corylus avell. , c. a. purp. h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 14,89 cad.
18.P06.A55.030	corylus avell. contorta h. = 1,00 - 1,25 z	€ 40,04 cad.
18.P06.A55.035	crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 8,98 cad.
18.P06.A55.120	sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 8,75 cad.
18.P06.A55.140	viburnum opalus h. = 0,80 - 1,00 r = 3 z/v	€ 18,65 cad.
18.P06.A20	<i>Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di specie arboree di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm):</i>	
18.P06.A20.005	- a radice nuda;	€ 1,90 cad.
18.P06.A20.010	- in contenitore di capacita' inferiore a 1 litro;	€ 2,15 cad.
18.P06.A20.015	- in contenitore di capacita' minima 1 litro;	€ 3,16
18.P06.A30.005	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito.</i>	€ 58,76 cad.
18.P06.A45	<i>Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri.</i>	
18.P06.A45.010	acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 41,58 cad.
18.P06.A45.020	acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z	€ 27,96 cad.
18.P06.A45.025	acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z	€ 74,47 cad.
18.P06.A45.065	alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z	€ 38,46 cad.
18.P06.A45.070	betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z	€ 47,25 cad.
18.P06.A45.085	carpinus betulus cfr = 10 - 12 z	€ 88,20 cad.
18.P06.A45.090	carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	€ 255,02 cad.
18.P06.A45.095	carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z	€ 11,26 cad.
18.P06.A45.100	carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z	€ 47,25 cad.
18.P06.A45.130	celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 47,25 cad.
18.P06.A45.140	corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z	€ 45,34 cad.
18.P06.A45.145	crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 68,25 cad.
18.P06.A45.180	fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z	€ 61,49 cad.
18.P06.A45.185	fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 33,54 cad.
18.P06.A45.205	morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z	€ 46,60 cad.
18.P06.A45.230	populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z	€ 24,84 cad.
18.P06.A45.245	prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50	€ 43,50 cad.
18.P06.A45.275	quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z	€ 55,93 cad.
18.P06.A45.300	salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2	€ 29,99 cad.
18.P06.A45.310	sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z	€ 55,93 cad.
18.P06.A45.320	tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 46,60 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
1.3 COLLOCAMENTO A DIMORA		
20.A27.A68	<i>Messa a dimora di arbusti</i> comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg.10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti:	
20.A27.A68.005	buca di cm 30 x 30 x 30	€ 6,85 cad.
20.A27.A68.010	buca di cm 50 x 50 x 50	€ 15,24 cad.
18.A60.A10.005	<i>Messa a dimora di alberi</i> in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 X 0,70.	€ 21,29 cad.
23.A25.C10.005	<i>Concimazione localizzata</i> , eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	€ 0,46 cad.

1.4 ELEMENTI ACCESSORI

18.A50.A75.005	<i>Posa di materiale vegetale</i> , ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale <i>pacciamatura</i> per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	€ 0,52 cad.
23.A25.I10.005	<i>Pacciamatura localizzata</i> con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	€ 1,67 cad.
23.A25.I15.005	<i>Pacciamatura localizzata</i> con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa, per pianta.	€ 1,85 cad.
18.P07.A50	<i>Disco pacciamante</i> in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%:	
18.P07.A50.005	tipo quadrato cm 40x40	€ 0,99 cad.
18.P07.A50.010	tipo tondo diametro cm 40	€ 1,04 cad.
23.A25.L05.005	<i>Picchetti di segnalazione</i> delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	€ 0,35 cad.
18.P07.A10.005	<i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame, diametro cm 6, lunghezza cm 220.	€ 3,44 / m
18.P07.A05.005	<i>Pali tutori</i> stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8.	€ 5,97 cad.
23.A25.L10.005	<i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte di castagno, robinia, larice o bamboo avente diametro minimo pari a cm 3.	€ 2,10 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
2. REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE		

2.1 RIPULITURA DEL TERRENO

23.A00.A00.005	<i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale <i>eliminazione delle rampicanti</i> . <i>Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Compresa depezzatura, concentrazione ed eventuale eliminazione della ramaglia, su indicazione della Direzione Lavori. Condizioni operative medie</i>	€ 1.372,66 / ha
20.A27.L00	<i>(Per l'estirpo di piante arboree alloctone)</i> - Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 114,10 / cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 162,03 / cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 306,94 / cad.
20.A27.L00.020	per piante di altezza superiore a m 30	€ 509,39 / cad.
18.A70.A05.005	<i>Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale</i> , di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 3,02 / mq

2.2 CANALI E ARGINI PERIMETRALI
--

18.A05.C30.005	<i>Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente</i> , compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli, con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato.	€ 6,25 / mc
----------------	---	-------------

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
2.3 TALEE E VEGETAZIONE ERBACEA		
18.P06.A15	<i>Fornitura di talee</i> (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm:	
18.P06.A15.005	diametro inferiore a 3 cm (ramaglia)	€ 6,68 / q
18.P06.A15.010	diametro superiore a 3 cm (talee e astoni)	€ 0,46 cad.
18.A60.A15.005	<i>Inserimento di talee a chiodo</i> di specie arbustive (diametro non inferiore a 3 cm, lunghezza minima 0.4 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi ed infisse nel terreno per almeno 30 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Compresa la fornitura del materiale vegetale.	€ 1,25 cad.
18.A60.A30.005	<i>Realizzazione di una fascinata</i> eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 14,09 / m
18.A55.A05	<i>Inerbimento</i> di una superficie piana o inclinata tramite <i>semina a spaglio</i> di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina:	
18.A55.A05.005	per superfici inferiori a m ² 1.000	€ 1,02 / mq
18.A55.A05.010	per superfici comprese fra m ² 1.000 e m ² 3.000	€ 0,78 / mq
18.A55.A05.015	per superfici superiori a m ² 3.000	€ 0,65 / mq
18.A55.A15	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano disemina	
18.A55.A15.005	per superfici inferiori a m ² 1.000	€ 2,31 / mq
18.A55.A15.010	per superfici comprese fra m ² 1.000 e m ² 3.000	€ 2,18 / mq
18.A55.A15.015	per superfici superiori a m ² 3.000	€ 1,31 / mq
20.A27.A10	<i>Formazione di prato</i> , compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta	
20.A27.A10.005	con preparazione manuale del terreno;	€ 2,16 / mq
20.A27.A10.010	compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12;	€ 2,29 / mq
20.A27.A10.015	comprese, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore a cm 30.	€ 3,87 / mq

LAVORAZIONI DEL TERRENO E POSA A DIMORA DELLE PIANTE

COSTI STANDARD

23.A25.A05.005	<i>Aratura leggera</i> eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondita' di cm 50 (tale operazione e' alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
23.A25.A10.005	<i>Epicatura o fresatura</i> eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha
23.A25.A20.005	<i>Scarificazione o rippatura</i> profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondita' di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	€ 420,72 / ha
23.A25.H25.005	<i>Collocamento a dimora</i> di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 2,41 cad.